

CHIARA Incendio per l'impresa a premio annuo

Assicurazione Incendio, Tutela legale e Assistenza

IL PRESENTE DOCUMENTO CONTIENE

Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni)

Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni)

Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario dei Termini

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.
Gruppo Helvetia

DIP – Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: **Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.**, Italia – Iscritta al Reg. Imprese Ass., n. 1.00062

Prodotto: **CHIARA Incendio per l'Impresa a premio annuo**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

La polizza "CHIARA Incendio per l'Impresa a premio annuo" è la soluzione assicurativa che tutela l'immobile destinato ad esercizio commerciale, azienda artigianale, agricola o piccola industria. Oltre ai danni causati da incendio, scoppio ed esplosione, protegge il fabbricato da eventi naturali, socio-politici, fuoriuscita di acqua a causa di rottura di impianti idrici. Inoltre, è presente anche un pacchetto di servizi di Assistenza per proteggere in modo completo il fabbricato. In aggiunta alla garanzia incendio e al servizio di assistenza è sempre operante anche la sezione "Tutela legale" che ti offre l'assistenza legale stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei tuoi diritti nell'ambito della conduzione o proprietà dell'immobile e dell'attività ivi svolta. **Puoi acquistare questo prodotto soltanto se sei titolare di un conto corrente presso la banca che ti vende il prodotto.**



Che cosa è assicurato?

La presente polizza assicurativa offre all'assicurato le garanzie "Incendio ed altri danni al fabbricato" la garanzia "Assistenza" e la garanzia "Tutela legale".

✓ **Incendio ed altri danni al fabbricato.** La presente garanzia indennizza i danni materiali e diretti al fabbricato provocati da:

- Incendio ed altri danni a beni;
- Fenomeno elettrico;
- Eventi sociopolitici;
- Eventi atmosferici;
- Acqua condotta (comprese le spese di ricerca e riparazione per i danni da spargimento d'acqua).

Il contratto di assicurazione offre altresì la copertura "**Ricorso Terzi**" che ti indennizza i danni subiti da cose di terzi nel caso di sinistro coperto dalla presente garanzia. Inoltre, sono coperte anche le "**Spese di ricerca e riparazione per danni da spargimento d'acqua**".

✓ **Tutela Legale.** La Compagnia assume a proprio carico il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti dell'Assicurato nell'ambito della conduzione o proprietà dell'immobile indicato in polizza e dell'attività ivi svolta.

✓ **Assistenza,** fornisce le seguenti prestazioni:

- Servizi di ricerca artigiani convenzionati;
- Invio di un Eletttricista in caso di urgenza;
- Invio di un Idraulico in caso di urgenza;
- Invio di un Fabbro o di un Falegname in caso di urgenza;
- Invio di un Frigorista;
- Invio di un Vetraio in caso di urgenza;
- Ripristino dell'agibilità;
- Trasloco definitivo.

L'assicurazione è prestata entro i limiti delle somme assicurate indicati nel modulo di polizza.



Che cosa non è assicurato?

* **Incendio ed altri danni al fabbricato.** L'assicurazione non è prestata in caso di fabbricato che non sia costruito in cemento armato, laterizi, pietra, conglomerati artificiali incombustibili, metallo, elementi prefabbricati cementizi, vetrocemento. Sono ammessi materiali diversi nei solai, nelle strutture portanti del tetto, nei rivestimenti e nelle coibentazioni.

Non sono altresì assicurabili fabbricati che non si trovino in normali condizioni di statica e manutenzione.

Ai fini della garanzia "Ricorso terzi" non sono considerati terzi il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente; quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'Amministratore e le Società qualificabili come controllanti o controllate.

* **Tutela legale:** la garanzia opera a favore del Contraente/Assicurato (per le ditte individuali e le imprese familiari: titolare e soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, familiari ed affini che collaborano nell'attività e per le Società di persone: soci, soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, familiari ed affini che collaborano nell'attività).

* **Assistenza.** non sono assicurate le prestazioni erogate in situazioni in cui non vi sia un'emergenza in corso.



Ci sono limiti di copertura?

! **Incendio ed altri danni al fabbricato.** Nel caso di danni causati da Eventi Atmosferici, la Compagnia non copre quelli verificatisi all'interno del fabbricato, a meno che siano avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei citati eventi atmosferici, nonché quelli causati da fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali. Inoltre, la Compagnia non risponde per danni causati da Fenomeno Elettrico qualora questo sia determinato da usura o carenza di manutenzione, o si siano verificati in occasione di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione.

! **Tutela legale.** La garanzia è esclusa per danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo; materia fiscale/tributaria ed amministrativa, salvo dove espressamente previsto in polizza; procedimenti penali derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli a motore, di mezzi nautici a motore e aerei a motore; diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni; procedimenti penali riferibili a beni immobili diversi da quelli dove viene svolta l'attività indicati in polizza; operazioni relative alla compravendita e costruzione di beni immobili.

! **Assistenza.** Per ogni servizio prestato ai sensi della presente sezione ci sono differenti limiti di indennizzo e differenti esclusioni; inoltre la garanzia non opera nel caso in cui in un medesimo anno assicurativo si registrino più di 3 sinistri (i primi tre sono compresi in garanzia, mentre dal quarto sinistro in poi la garanzia non opera).



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione è operante per fabbricati situati nel territorio della Repubblica italiana.



Che obblighi ho?

Hai il dovere di:

- fornire risposte precise e veritiere alle domande relative al rischio da assicurare;
- comunicare preventivamente se per lo stesso rischio hai già in corso altre polizze assicurative;
- comunicare alla Compagnia, con lettera raccomandata o con pec, eventuali cambiamenti che possono comportare un aggravamento di rischio.

In caso di sinistro devi:

- informare la Compagnia dell'accaduto nei tempi e nei modi dalla stessa indicati;
- consegnare alla Compagnia tutta la documentazione necessaria per procedere nella valutazione;
- attenerti a tutte le eventuali ulteriori indicazioni fornite dalla Compagnia.



Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio avviene alla data di decorrenza della copertura assicurativa e successivamente con periodicità annuale.

Frazionamento del premio: il premio da corrispondere in forma annuale può essere pagato in più rate ma è dovuto per intero.

Il pagamento avviene mediante autorizzazione irrevocabile all'addebito dell'importo del premio su conto corrente aperto presso la filiale della Banca che ti vende il prodotto.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione inizia dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, se hai pagato il premio, e termina alle ore 24.00 del giorno indicato in polizza come data di scadenza.

In mancanza di disdetta, la polizza è prorogata per un ulteriore anno e così successivamente a ogni ricorrenza annuale (tacito rinnovo).



Come posso disdire la polizza?

Puoi inviare una lettera raccomandata o una pec spedita almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

Nei casi in cui la polizza sia connessa all'erogazione di un mutuo, hai il diritto di recedere dal contratto entro 60 giorni dal momento in cui il contratto stesso è concluso, inviando comunicazione alla Compagnia con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La Compagnia rimborsa il premio pagato al netto dell'imposta.

Assicurazione per gli incendi

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni

(DIP aggiuntivo Danni)

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.

CHIARA Incendio per l'Impresa a premio annuo

helvetia 

La tua Assicurazione svizzera

Data: 31 maggio 2023 – Il presente DIP Aggiuntivo è l'ultima versione disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. Via G.B. Cassinis, 21; 20139; Milano (Italia); tel.+39 02 5351.1; sito internet: www.helvetiaitalia.it; e-mail: infoclienti@helvetiaitalia.it; PEC: helvetiaitalia@pec.helvetia.it

P. IVA e Cod. Fisc. 07530080154 - Società del Gruppo Helvetia soggetta alla Direzione ed al Coordinamento della Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Società con Socio Unico - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00062 - Iscrizione all'Albo dei Gruppi Assicurativi n° ord. 031. Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni sui Danni con Decreto Ministeriale n.16723 del 20/6/1986 - G.U. n.148 del 28/6/1986.

Il patrimonio netto della Compagnia, all'ultimo bilancio approvato, è pari a 97,452 milioni di euro di cui 15,600 milioni di euro costituiscono la parte relativa al capitale sociale e 75,935 milioni di euro si riferiscono alle riserve patrimoniali.

La relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria della Compagnia (SFCR) è disponibile sul sito internet della stessa ed è consultabile al seguente indirizzo: www.helvetia.it/solvencyII.

Di seguito si dà evidenza dei requisiti patrimoniali e dei fondi ammissibili alla loro copertura, calcolati secondo la Formula Standard, in vigore al 31.12.2022.

Informazioni relative al margine di solvibilità Solvency II al 31.12.2022

Solvency Capital Requirement (SCR)	53.969.653
Minimun Capital Requirement (MCR)	20.407.986
Fondi Propri ammissibili a copertura del SCR	102.156.446
Fondi Propri ammissibili a copertura del MCR	102.156.446
Solvency Capital Ratio*	189,28%

(*) Il "Solvency Capital Ratio" è il rapporto tra i Fondi Propri ammissibili della Compagnia e il capitale di solvibilità (Solvency Capital Requirement) richiesto dalla normativa Solvency II.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Si segnala che la Compagnia si impegna nei confronti dell'Assicurato nei limiti delle somme assicurate e dei relativi massimali concordati.

Sono operanti le garanzie di seguito indicate:

✓ INCENDIO ED ALTRI DANNI AL FABBRICATO

✓ Incendio

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti al fabbricato assicurato direttamente provocati da:

- incendio;
- fulmine;
- esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- implosione;
- caduta di meteoriti, satelliti, aeromobili e loro parti o cose trasportate;
- sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancata o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito il fabbricato assicurato oppure beni posti nell'ambito di 20 metri da esso;
- fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte del fabbricato medesimo, purché detti impianti siano collegati, mediante adeguate condutture, ad appropriati camini;
- onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica (esclusi vetri e cristalli);
- urto di veicoli, in transito sulla pubblica via, che non siano di proprietà o in uso all'Assicurato;
- dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio o i guasti causati in conseguenza degli ordini dati dalle Autorità.

La polizza copre anche:

- i danni materiali e diretti conseguenti ad eventi garantiti, cagionati da colpa grave dell'Assicurato;
- le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla più vicina discarica i residui del sinistro.

✓ Ricorso terzi

La Compagnia indennizza l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi, da sinistro indennizzabile a termini di Polizza, dovuto a incendio, scoppio, esplosione ed implosione.

La polizza copre anche i danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Compagnia.

✓ Fenomeno elettrico

La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti di fenomeno elettrico, per effetto di correnti, scariche e altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati all'impianto elettrico fisso del fabbricato assicurato.

✓ Eventi Atmosferici

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato da:

- uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni, assicurati o non;
- sovraccarico neve, compresi quelli di bagnamento che si verificassero all'interno del fabbricato, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne per effetto del peso della neve.

✓ Eventi Sociopolitici

La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato, compresi quelli di Incendio, Esplosione e Scoppio, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse, o che compiano individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

✓ Acqua Condotta

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti al fabbricato assicurato direttamente provocati da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nel fabbricato assicurato.

✓ **Spese di ricerca e riparazione per i danni da spargimento d'acqua**

In caso di sinistro verificatosi con le modalità di cui alla copertura "Acqua condotta", la Compagnia indennizza le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione o per il ripristino di parte del fabbricato.

✓ **TUTELA LEGALE**

La Compagnia assume a proprio carico il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti dell'Assicurato, conseguente ad un sinistro rientrante in garanzia.

Rientrano le seguenti spese:

- per l'intervento di un legale;
- per l'intervento del perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte di giustizia;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto alla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
- Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento
- penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante.

La Compagnia assicura:

- le spese per l'assistenza di un interprete;
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti di procedimento;

✓ **ASSISTENZA**

Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quelle riportate sul DIP base.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non sono previste opzioni con riduzione del premio.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Non sono previste opzioni aggiuntive.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

* Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle riportate nel DIP.



Ci sono limiti di copertura?

! **INCENDIO ED ALTRI DANNI AL FABBRICATO**

! **ESCLUSIONI GENERALI (RIFERITE A TUTTE LE GARANZIE)**

Le prestazioni di cui alla presente polizza relative a tutte le coperture "Incendio ed altri danni al fabbricato" non sono dovute per i danni:

- verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, salvo che il sinistro non sia in rapporto con tali eventi;
- causati da atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio (salvo quanto previsto per gli "Eventi Sociopolitici");
- verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e allagamenti;
- di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;

- ai beni immobili rientranti in contratti di “leasing”;
- di fenomeno elettrico, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione (salvo quanto previsto per “Fenomeno Elettrico”);
- causati al fabbricato assicurato da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nel fabbricato assicurato (salvo quanto previsto per la garanzia “Acqua Condotta”);
- all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetto di materiale;
- indiretti, cioè i danni non direttamente causati alla cosa assicurata dall'evento dannoso.

! **ESCLUSIONI PARTICOLARI (RIFERITE ALLE SINGOLE GARANZIE)**

! **Fenomeno elettrico**

La Compagnia non risponde dei danni:

- causati da usura o da carenza di manutenzione;
- verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché dei danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonché dei danni dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.

! **Eventi atmosferici**

La Compagnia non risponde dei danni:

- verificatisi all'interno del fabbricato, a meno che siano avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei citati eventi atmosferici;
- causati da:
 - a) fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
 - b) mareggiata o penetrazione di acqua marina;
 - c) formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
 - d) gelo, valanghe, slavine;
 - e) cedimento o franamento del terreno;
- subiti da:
 - a) alberi, cespugli, coltivazioni floreali e agricole in genere;
 - b) recinzioni, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne o antenne e consimili installazioni esterne;
 - c) beni all'aperto diversi da quelli rientranti nella definizione di fabbricato;
 - d) fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee);
 - e) esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
 - f) serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che siano derivati da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
 - g) lastre in fibrocemento e manufatti in materia plastica per effetto di grandine.
- a fabbricati non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve e/o ai criteri generali vigenti al momento della costruzione o ricostruzione, se causati da sovraccarico di neve.

! **Eventi sociopolitici**

La Compagnia non risponde dei danni:

- causati da dolo del Contraente o dell'Assicurato ovvero degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
- alle insegne;
- di inondazione, frana, dispersione di liquidi;
- di furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- causati da fenomeno elettrico agli impianti elettrici ed elettronici fissi del fabbricato, per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici;
- causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata;
- di scritte o di imbrattamento;
- avvenuti nel corso di occupazione non militare che si protrae per oltre cinque giorni consecutivi.

! **Acqua condotta**

La Compagnia non risponde di:

- danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione;
- spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione, salvo quanto previsto nelle condizioni di assicurazione.

Si riportano nella seguente tabella i limiti di indennizzo, le franchigie e gli eventuali scoperti relativi alle singole coperture offerte nella presente sezione:

Assicurazione	Limite di indennizzo	Franchigia	Scoperto
Incendio	con riferimento alle spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla più vicina discarica i residui del sinistro, massimo € 15.000,00 per anno assicurativo	-	-
Ricorso terzi	€ 100.000,00	-	-
Fenomeno elettrico	5% della somma assicurata, con il massimo di € 5.000,00 per singolo sinistro e per annualità assicurativa	€ 200,00 per singolo sinistro	-
Eventi atmosferici	25.000,00 per anno assicurativo relativo al caso di sovraccarico neve	-	10% del danno liquidabile, con il minimo di € 1.000,00
Eventi sociopolitici	-	-	10% del danno liquidabile con il minimo di € 1.000,00
Acqua condotta	-	€ 200,00 per singolo sinistro	-
Spese di ricerca e riparazione per i danni da spargimento d'acqua	5% della somma assicurata, con il massimo di euro 10.000,00 per singolo sinistro e per anno assicurativo	€ 200,00 per singolo sinistro	-

! **TUTELA LEGALE**

La Compagnia non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e, fatta eccezione per l'IVA sulle parcelle dei professionisti, gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.

Si riportano nella seguente tabella i limiti di indennizzo, le franchigie e l'eventuale scoperto relativi alle singole coperture offerte nella sezione "Tutela legale":

Assicurazione	Limite di indennizzo	Franchigia	Scoperto
Tutela legale	€ 10.000 per sinistro. Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, saranno garantiti gli onorari del domiciliatario, con il limite della somma di euro 3.000,00 (somma compresa nei limiti del massimale per caso assicurativo e per anno).	-	-

! **ASSISTENZA**

! **ESCLUSIONI GENERALI (RIFERITI A TUTTE LE PRESTAZIONI DI CUI ALLA GARANZIA "ASSISTENZA")**

Le prestazioni di cui alla presente polizza relative a tutte le garanzie "Incendio ed altri danni al fabbricato" non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:

- eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
- sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- dolo o colpa grave dell'Assicurato, compreso il suicidio o tentato suicidio;
- atti di pura temerarietà dell'Assicurato;
- stato di ebbrezza, uso non terapeutico di psicofarmaci nonché uso di stupefacenti e allucinogeni;
- eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura.

Inoltre, la Compagnia non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali danni da questi provocati.

Infine, la Compagnia non riconosce e quindi non rimborsa spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Centrale Operativa, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio della Compagnia.

! ESCLUSIONI PARTICOLARI (RIFERITE ALLE SINGOLE PRESTAZIONI DI CUI ALLA GARANZIA “ASSISTENZA”)

! Invio di un elettricista in caso di urgenza

Da tale prestazione sono esclusi:

- gli interventi sul cavo di alimentazione generale dell'edificio in cui sono situati i locali;
- gli interventi richiesti a seguito di interruzione della fornitura di energia elettrica da parte dell'Ente erogatore;
- gli interventi a timer, impianti di allarme o apparecchiature similari;
- gli interventi per corto circuito provocato da falsi contatti causati dall'Assicurato.

! Invio di un idraulico in caso di urgenza

Da tale prestazione sono esclusi:

- gli interventi su apparecchi mobili (scaldacqua/boiler, caldaia, etc.), per guasti provocati dal loro utilizzo, su tubature o rubinetterie a loro collegate;
- gli interventi sull'impianto idraulico generale dell'edificio in cui sono situati i locali;
- gli interventi richiesti a seguito di infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti, causati da incuria o da lavori ai pozzi neri;
- gli interventi per danni causati dal gelo.

! Trasloco definito

La prestazione non opera qualora sia stato richiesto il “Ripristino dell'agibilità”.

Si riportano di seguito le prestazioni assicurate, con indicazione dei limiti di rimborso ed eventuali altre delimitazioni e previsti per ogni sinistro:

Assicurazione	Limite di indennizzo	Altre delimitazioni
Servizio di ricerca di artigiani convenzionati	-	Tutte le spese dell'intervento e della riparazione sono a totale carico dell'Assicurato così come da lui preventivamente concordate con l'artigiano stesso.
Invio di un Elettricista in caso di urgenza	€ 250,00 per sinistro	I costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell'Assicurato.
Invio di un Idraulico in caso di urgenza	€ 250,00 per sinistro	I costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell'Assicurato.
Assicurazione	Limite di indennizzo	Altre delimitazioni
Invio di un Fabbro/Falegname	€ 250,00 per sinistro	I costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell'Assicurato.
Invio di un Frigorista	€ 250,00 per sinistro	I costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell'Assicurato.
Invio del Vetraio in caso di urgenza	€ 250,00 per sinistro	I costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell'Assicurato.
Ripristino dell'agibilità	€ 2.500,00 per sinistro	-
Trasloco definitivo di beni a seguito di furto, tentato furto, incendio, esplosione o scoppio	€ 2.500,00 per sinistro	il trasloco deve essere effettuato entro 30 giorni dall'evento scatenante come risultante da regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro:

• INCENDIO E ALTRI DANNI AI FABBRICATI

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve:

- a) fare denuncia scritta al **Servizio Sinistri** della Compagnia tramite raccomandata A.R. tramite e-mail o pec agli indirizzi di seguito riportati:
 - sinistri.convenzionibanche@helvetiaitalia.it;
 - helvetiaitalia@pec.helvetia.it;oppure accedendo a MyHelvetia, selezionando in sequenza la polizza su cui denunciare il sinistro e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata. Per facilitare la denuncia del sinistro è possibile anche utilizzare il "Modulo di denuncia sinistro" reperibile presso le filiali della Banca distributrice del prodotto, sul sito internet della Compagnia www.helvetiaitalia.it, oppure chiamando il Numero verde (dall'Italia) **800.909.650** oppure il Numero **+39 025351 1** per chiamate dall'estero; il sinistro deve essere denunciato entro 10 giorni dalla data di accadimento del sinistro o da quando il Contraente, l'Assicurato o i suoi aventi diritto ne hanno avuto la possibilità.
- b) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Compagnia. L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo;
- c) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al primo sopralluogo del Perito per l'accertamento e comunque per un massimo di 30 giorni dalla data della denuncia;
- d) dimostrare l'effettiva consistenza del danno, tenendo a disposizione tutti i documenti utili o altri elementi di prova;
- e) a richiesta, fare e trasmettere alla Compagnia, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno;
- f) su richiesta della Compagnia, predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate nonché, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Compagnia o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

• TUTELA LEGALE

In caso di sinistro, l'Assicurato deve tempestivamente effettuare denuncia a Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. (D.A.S.), trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro.

L'Assicurato dovrà far pervenire alla Direzione Generale della Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. (D.A.S.) la notizia di ogni atto, a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa.

• ASSISTENZA

In caso di sinistro, l'Assicurato, o chi agisce in sua vece, dovrà:

- contattare la Centrale Operativa al numero verde **800.612595** oppure al numero nero **06.42115763**; nel caso in cui sia impossibile telefonare, l'Assicurato dovrà inviare un fax al numero **06.4740742**. La Centrale Operativa è in funzione 24 ore su 24 per accogliere le richieste.
- Inoltre, dovrà comunicare:
 - i. cognome e nome;
 - ii. numero di contratto riportato sul Modulo di Polizza;
 - iii. prestazione richiesta;
 - iv. suo indirizzo o recapito temporaneo;
 - v. numero di telefono al quale essere contattato.

La denuncia dovrà essere effettuata il più presto possibile e, in ogni caso, non oltre i 3 (tre) giorni successivi. L'inosservanza dei suddetti termini può compromettere il diritto alla prestazione.

	<p>A parziale deroga, resta inteso che, qualora la persona fisica titolare dei diritti derivanti dal contratto sia nell'oggettiva e comprovata impossibilità di denunciare il sinistro entro i termini previsti, potrà farlo non appena ne sarà in grado e comunque entro i termini di legge.</p> <p>Gli interventi di assistenza devono essere di norma disposti direttamente dalla Centrale Operativa, ovvero essere da questa espressamente autorizzati, pena la decadenza del diritto alla prestazione di assistenza.</p> <p>La Compagnia ha facoltà di richiedere, ai fini liquidativi, ulteriore documentazione rispetto a quella contrattualmente prevista e non perde il diritto di far valere, in qualunque momento ed in ogni caso, eventuali eccezioni anche se abbia iniziato la liquidazione delle prestazioni.</p> <p>Assistenza diretta/in convenzione: le garanzie offerte nella polizza sono prestate direttamente dalla Compagnia.</p> <p>Gestione da parte di altre imprese:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la gestione dei sinistri relativi alla garanzia Tutela Legale è affidata a Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. (D.A.S.), con sede in Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona; • la gestione del servizio di assistenza è stata affidata a Inter Partner Assistance S.A., con sede in Via Carlo Pesenti, 121 – 00156 Roma. <p>Prescrizione: i diritti derivanti dal presente contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell'art. 2952, secondo comma, Codice Civile.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni non vere o la mancata comunicazione di aggravamento di rischio possono comportare la cessazione della copertura assicurativa.
Obblighi dell'impresa	Verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e valutato il danno, la Compagnia provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione.



Quando e come devo pagare?

Premio	<p>Il pagamento del premio avviene con cadenza annuale mediante autorizzazione irrevocabile per tutta la durata del contratto, all'addebito su conto corrente in trattenuto presso una filiale della Banca distributrice del prodotto.</p> <p>Il premio può essere pagato in più rate ma è dovuto per intero.</p> <p>Non è prevista maggiorazione del premio stesso in caso di pagamento frazionato.</p> <p>La polizza non prevede sconti.</p> <p>Il pagamento effettuato secondo le modalità sopra indicate costituisce a tutti gli effetti regolare quietanza.</p> <p>Il premio si intende comprensivo di imposta.</p>
Rimborso	Se la polizza è connessa a un finanziamento, in caso di estinzione anticipata totale del contratto di finanziamento, la Compagnia rimborsa la parte di premio non usufruita a decorrere dal giorno di estinzione del finanziamento ed al netto delle imposte governative.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	<p>Il contratto ha durata annuale con tacito rinnovo.</p> <p>Se non è stato pagato il premio o la rata di premio l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.</p> <p>Qualora il Contraente non proceda al pagamento e la Compagnia non agisca per la riscossione nel termine di 6 mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti l'assicurazione si risolve, fermo il diritto della Compagnia al pagamento del premio di assicurazione in corso ed al rimborso delle spese.</p>
Sospensione	Non è previsto il diritto alla sospensione del contratto.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Nel solo caso in cui la polizza sia connessa all'erogazione di un mutuo, Il Contraente ha diritto di recedere dall'assicurazione nei sessanta giorni successivi a quello in cui il contratto è stato concluso presentando richiesta scritta presso la filiale della Banca distributrice o dando comunicazione direttamente alla Compagnia tramite invio di lettera raccomandata A/R.
Risoluzione	Se la polizza è connessa ad un finanziamento, in caso di estinzione totale anticipata o trasferimento del contratto di finanziamento, il contratto di assicurazione si risolve automaticamente a decorrere dalle ore 24.00 del giorno di estinzione del finanziamento.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è destinato ad un mercato di riferimento rappresentato da un pubblico indistinto di clientela titolare di un conto corrente aperto presso la Banca Distributrice che intende tutelarsi da eventi dannosi riguardanti il proprio immobile e derivanti da incendio, dal ricorso di terzi per danni materiali cagionati alle cose di terzi dovuti a incendio/scoppio/esplosione del proprio immobile, da fenomeni elettrici all'impianto del fabbricato, da eventi atmosferici e sociopolitici, usufruendo altresì di un'assistenza legale necessaria a gestire eventuali vertenze e di un'assistenza tecnica. Il prodotto non è coerente nel caso di clientela che non sia proprietaria e/o affittuaria di un bene immobile.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: la quota parte di provvigioni corrisposta in media agli intermediari ammonta al 25,0% .

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere presentati per iscritto alla Società presso la funzione aziendale incaricata alla gestione degli stessi, utilizzando i seguenti recapiti: Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Reclami –Via G.B. Cassinis 21, 20139 Milano – Fax 02 5351794 - Email: reclami@helvetiaitalia.it Eventuali reclami riguardanti il comportamento della banca distributrice e dei dipendenti e collaboratori di quest'ultima potranno essere inoltrati direttamente alla banca distributrice. La Società o la banca distributrice, ciascuna per la propria competenza, inviano la relativa risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it .

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	Mediazione (obbligatoria): interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Negoziazione assistita (facoltativa): tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<ul style="list-style-type: none"> Arbitrato (facoltativo): qualora dovesse sorgere un dissenso tra l'Assicurato e la Società circa la determinazione dell'ammontare del danno. In tal caso, ai sensi di polizza, i periti, nominati da ciascuna delle Parti, si accordano di nominare un terzo perito, detto Arbitro, per addivenire ad una decisione. Procedura FIN-NET: per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet http://www.ec.europa.eu/fin-net, chiedendo l'attivazione della Procedura. <p>Tramite il sito della Società (www.helvetiaitalia.it) è possibile acquisire in forma più dettagliata informazioni riguardanti le modalità di attivazione dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.</p>

IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL'IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

CHIARA Incendio per l'impresa a premio annuo

Assicurazione Incendio e altri danni al Fabbricato, Tutela Legale e Assistenza

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Mod. IAMB002 Edizione 11/2022




Le presenti Condizioni di Assicurazione sono state redatte secondo le linee guida "Contratti Semplici e Chiari" del tavolo tecnico ANIA del 06/02/2018 - Associazione Consumatori - Associazione Intermediari Assicurativi

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.
Gruppo Helvetia

GUIDA ALLA CONSULTAZIONE

Gentile Cliente, benvenuto nel mondo di **CHIARA** Incendio per l'impresa a premio annuo, la polizza che protegge la sua impresa, offrendo copertura per Incendio e altri danni al Fabbricato, Tutela Legale e Assistenza.

Le garanzie operanti sono:

	Incendio e altri danni al fabbricato
	Tutela Legale
	Assistenza

Il documento delle Condizioni di Assicurazione è stato elaborato e strutturato per rendere più chiara ed immediata la sua lettura e comprensione. Lo stile e gli elementi di struttura sono stati resi omogenei per facilitare la ricerca delle informazioni fondamentali.

Di seguito troverà la guida che la aiuterà nella consultazione.

1. TESTI E PAROLE EVIDENZIATE CON CARATTERE DI PARTICOLARE RILIEVO

- MAIUSCOLO: titoli di sezioni e di articoli;
- **grassetto**: Condizioni di Assicurazione che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie e oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato, aspetti rilevanti, sottotitoli, parole di riferimento;
- [►]: richiami a norme e articoli di legge.

2. GLOSSARIO

Nelle Condizioni di Assicurazione i termini che hanno un significato "particolare" sono resi visibili attraverso l'utilizzo del *corsivo*. Questa modalità permette di distinguerli dai restanti termini in uso.

3. BOX DI CONSULTAZIONE A TITOLO PURAMENTE ESEMPLIFICATIVO

- all'interno delle sezioni sono presenti alcuni box richiamati da uno specifico elemento grafico, inseriti con l'obiettivo di anticipare la risposta ad alcune possibili domande;
- il testo contenuto nel box non ha valore contrattuale, ma mero valore di esempio.



**FOCUS E
APPROFONDIMENTI**

4. ELEMENTO GRAFICO DEDICATO



elemento che permette l'individuazione di informazioni ed importanti punti di attenzione.



SOMMARIO

GLOSSARIO	4
NORME COMUNI	9
SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AL FABBRICATO (FORMULA RISCHI NOMINATI)	14
COSA È ASSICURATO	14
CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ	19
COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO LE ALTRE LIMITAZIONI DI COPERTURA	21
TABELLA RIEPILOGATIVA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI	22
SEZIONE TUTELA LEGALE	23
COSA È ASSICURATO	23
CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ	24
COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO LE ALTRE LIMITAZIONI DI COPERTURA	26
TABELLA RIEPILOGATIVA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI	27
SEZIONE ASSISTENZA	28
COSA È ASSICURATO	28
CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ	31
TABELLA RIEPILOGATIVA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI	32
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	33
SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AL FABBRICATO	33
CHE OBBLIGHI HO	33
QUALI NORME REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI	35
SEZIONE TUTELA LEGALE	38
CHE OBBLIGHI HO	38
QUALI NORME REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI	38
SEZIONE ASSISTENZA	40



SOMMARIO

CHE OBBLIGHI HO _____	40
NORME DEL CODICE CIVILE RICHIAMATE NELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE _____	41
CODICE CIVILE _____	41
CODICE PENALE _____	44
ELENCO ATTIVITÀ ASSICURABILI _____	46
CONTATTI UTILI _____	54



GLOSSARIO



Qui di seguito sono riportati i **principali termini utilizzati** nel **Set informativo** con il **significato loro attribuito dalla Compagnia**.

Nel testo delle **Condizioni di Assicurazione** gli stessi termini sono evidenziati in carattere corsivo.

Alcuni termini sono comuni a tutte le garanzie, altri riguardano garanzie specifiche.

A

Accidentale: improvviso, casuale e imprevedibile.

Allagamento (valido per la sezione Assistenza): eccesso o accumulo d'acqua in luogo normalmente asciutto.

Alluvione e inondazione: l'allagamento di un territorio causato da straripamento, esondazione, tracimazione o fuoriuscita dagli argini di corsi d'acqua, da laghi e bacini, sia naturali sia artificiali, anche se derivanti da eventi atmosferici.

Assicurato: il soggetto (persona fisica o giuridica) che può coincidere o meno con il *Contraente* il cui interesse è protetto dall'*assicurazione* e che sia proprietario e/o affittuario e/o usufruttuario e/o comodatario dell'immobile indicato nel *modulo di polizza*.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Atto di terrorismo: l'atto violento compiuto da una persona, o da un gruppo di persone, su incarico o in connessione con organizzazioni politicamente o ideologicamente motivate, volto a influenzare i governi o terrorizzare la popolazione o una parte di essa allo scopo di influenzare o sovvertire l'ordine costituito.

Azienda agricola: l'attività volta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame, comprese attività connesse. Per attività connesse si reputano le attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura [► art. 2135 del Codice civile].

Azienda artigianale o piccola industria: l'attività per la produzione, lavorazione, trasformazione, installazione o manutenzione di beni strumentali o di consumo. In generale ogni attività non di esclusiva vendita o commercializzazione di prodotti.

Azienda commerciale: l'attività commerciale per la vendita di merci o la distribuzione al pubblico di alimenti o bevande, nonché i depositi commerciali. In generale ogni attività di prevalente vendita o commercializzazione di prodotti con annessi marginali servizi per la manutenzione e riparazione di quanto venduto o commercializzato.



C

Colpo d'ariete: fenomeno idraulico che si presenta in una condotta quando un flusso di liquido in movimento al suo interno viene bruscamente fermato, oppure quando una condotta chiusa e in pressione viene aperta repentinamente.

Compagnia: l'impresa assicuratrice, **Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.**

Condizioni di assicurazione: l'insieme dei termini e delle condizioni che regolano l'*assicurazione*.

Contraente: il soggetto (persona fisica o giuridica), che può coincidere o meno con l'*Assicurato*, intestatario di un rapporto di conto corrente con la Banca distributrice del prodotto che stipula il contratto con la *Compagnia*. Con la sottoscrizione del *modulo di polizza* il *Contraente* assume in proprio gli obblighi nascenti dall'*assicurazione*.

Copertura: il complesso degli elementi del *tetto* escluse le strutture portanti, le coibentazioni, le soffittature e i rivestimenti.

D

Domiciliatario (valido per la sezione Tutela Legale): il legale presso cui l'avvocato titolare elegge domicilio legale per le notifiche inerenti al giudizio in corso, quando lo stesso si svolge in un Foro diverso rispetto a quello in cui il titolare ha il proprio studio.

Danno indiretto: le conseguenze di un danno materiale che si manifestano producendo altri effetti dannosi, non direttamente causati dall'evento garantito, ma da esso derivante.

Danno liquidabile: il danno accertato e indennizzabile in base alle *condizioni di assicurazione*, senza tener conto di eventuali *franchigie*, *scoperti* o limiti di *indennizzo*.

Danno materiale e diretto: il danno subito dal bene assicurato, derivante dall'azione diretta dell'evento garantito.

Disdetta: comunicazione che il *Contraente* deve inviare alla *Compagnia*, o viceversa, entro un termine di preavviso fissato dal contratto, per evitare il tacito rinnovo dell'*assicurazione*.

E

Esplosione: lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Estorsione: l'ottenimento di un ingiusto profitto con altrui danno, mediante violenza o minaccia che costringa qualcuno a fare od omettere qualche cosa. L'*estorsione* si distingue dalla *rapina* in quanto la vittima dell'azione intimidatrice è costretta essa stessa a consegnare la cosa [►art. 629 Codice penale].

F

Fabbricato: l'intera costruzione edile o porzione di essa, compresi:

- tutte le opere murarie e di finitura (quali moquette, tappezzerie, tinteggiature e rivestimenti in genere);
- *serramenti*;
- opere di fondazione o interrate;
- *fissi e infissi*;
- tutte le dipendenze o pertinenze, anche se poste in corpi separati, **con l'esclusione di parchi, alberi e strade private**. A titolo esemplificativo si intendono compresi: cantine, rimesse, depositi, recinzioni, tettoie e pensiline non amovibili;
- impianti o installazioni **considerati immobili per natura e destinazione**. A titolo esemplificativo si intendono compresi: impianti elettrici, elettronici, di allarme, idrici, igienici e sanitari, tecnici, di condizionamento, di riscaldamento, di segnalazione e comunicazione;
- ascensori, montacarichi, scale mobili;
- pannelli solari termici o *impianti fotovoltaici se fissati sul tetto del fabbricato e di proprietà dell'Assicurato*;



Qualora l'*assicurazione* sia riferita a porzione di *fabbricato*, questa comprende le opere sopra elencate per le rispettive quote spettanti, anche se parte di un condominio.

Fenomeno elettrico: l'effetto di sovratensione o sovracorrente da qualunque causa provocati.

Filiale: l'agenzia della Banca presso la quale è aperto il conto corrente del *Contraente*.

Fissi: grondaie, pluviali e ciò che è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o di protezione (come strutture portanti ancorate di tende e verande).

Franchigia: l'importo che rimane a carico dell'*Assicurato*. La *franchigia* si sottrae dal *danno liquidabile*.

Furto: l'appropriazione di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri [►art. 624 Codice penale].

I

Implosione: repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna o carenza di pressione interna di fluidi.

Impianto fotovoltaico: dispositivo composto da celle fotovoltaiche, inverter e contatori in grado di convertire l'energia solare incidente in energia elettrica mediante effetto fotovoltaico

Incendio: la combustione con fiamma di cose materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Indennizzo: l'importo risultante dopo aver applicato eventuali *franchigie*, *scoperti*, limiti di *indennizzo*, al *danno liquidabile*. Tale importo corrisponde all'ammontare dovuto all'*Assicurato* a seguito di *sinistro*.

Infissi: strutture rigide e fisse, ancorate al muro tramite viti e tasselli o attraverso un controtelaio in muratura; fungono da supporto ai *serramenti*, consentendone l'apertura e la chiusura.

Intermediario: qualsiasi intermediario assicurativo o intermediario assicurativo a titolo accessorio che svolge le attività consistenti nel fornire consulenza in materia di contratti di assicurazione, proporre contratti di assicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla loro conclusione, oppure collaborare - segnatamente in caso di *sinistri* - alla loro gestione ed esecuzione.

L

Locali (valido per la sezione Assistenza): l'insieme dei locali, anche separati fisicamente, nei quali viene svolta l'attività dell'*Assicurato*.

M

Massimale (valido per la garanzia Ricorso Terzi, la Sezione Tutela Legale e la Sezione Assistenza): l'importo che rappresenta il massimo esborso a cui è tenuta la *Compagnia*.

Materiali esplosivi: le sostanze e i prodotti che, anche in piccola quantità:

- a contatto con aria o acqua in condizioni normali danno luogo a esplosione;
- per azione meccanica o termica esplodono.
- Sono inclusi materiali, sostanze e oggetti considerati ed elencati nel [►allegato A, art. 83 R.D.N. 635 6 maggio 1940 e successive modifiche e integrazioni].

Materiali incombustibili: le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazione di fiammané a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi ed Esperienze del Ministero dell'Interno.

Materiali infiammabili: le sostanze e i prodotti non classificabili come esplosivi (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali) quali:

- i gas combustibili;
- i liquidi e i solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55°C;



- l'ossigeno, le sostanze e i prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- le sostanze e i prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- le sostanze e i prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali e a contatto con l'aria spontaneamente si infiammano. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.

Merci Speciali: cellulose (grezza o oggetti di);

- espansite;
- schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa;
- materie plastiche espanse o alveolari;
- imballaggi di materia plastica espansa o alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci).

Non si considerano *merci speciali* quelle entrate a far parte del prodotto finito.

Modulo di polizza: il modulo sottoscritto dalle *Parti* che riporta tutti i dati necessari per la gestione dell'*assicurazione*.

Mutuo: il contratto stipulato tra un istituto di credito e il *Contraente* o l'*Assicurato* avente per oggetto la concessione di un finanziamento a medio o lungo termine garantito da ipoteca sul *fabbricato* assicurato.

O

Onda sonica: l'onda d'urto provocata dal superamento della velocità del suono.

P

Pannello solare termico: dispositivo atto alla conversione della radiazione solare in energia termica e al suo trasferimento verso un accumulatore termico per un uso successivo, quale il riscaldamento dell'acqua.

Parti: il *Contraente* e la *Compagnia*.

Periodo di assicurazione: il periodo di efficacia dell'*assicurazione* indicato in *polizza*, e ogni volta che la *polizza* venga tacitamente rinnovata, il periodo successivo di 12 mesi.

Perito: l'esperto incaricato da una delle *Parti* (consulente tecnico di parte - C.T.P.) o dal giudice (consulente tecnico d'ufficio - C.T.U.) per svolgere un accertamento tecnico (perizia).

Polizza: l'insieme dei documenti comprovanti l'*assicurazione*, costituito dal *Modulo di polizza* e dalle *Condizioni di assicurazione*.

Premio: la somma dovuta dal *Contraente* alla *Compagnia* per l'*assicurazione*.

Primo rischio assoluto: la forma di *assicurazione* che non prevede l'applicazione della regola proporzionale [►art. 1907 del Codice Civile].

R

Rapina: l'impossessamento della cosa mobile altrui per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, sottraendola a chi la detiene mediante violenza o minaccia alla persona [►art. 628 del Codice penale].

Rigurgito: il riflusso di liquidi nelle condutture con verso contrario al flusso naturale.

Rischio: la probabilità che si verifichi il *sinistro*.

Rivalsa ("surrogazione"): l'azione che si svolge nei confronti di terzi responsabili di un *sinistro*, dopo avere pagato l'*indennizzo* ed in sostituzione dell'*Assicurato/Contraente*.

S

Scoperto: l'importo che viene calcolato in percentuale sull'ammontare del *danno liquidabile* e che rimane a carico dell'*Assicurato*.

Scoppio: il repentino dirompersi di contenitori e *tubazioni* per eccessiva pressione interna. Gli effetti del gelo e del *colpo di ariete* non sono da considerarsi *scoppio*.

Serramenti: i manufatti per la chiusura di porte, finestre, lucernari.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'*assicurazione*.

Solaio: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra due piani del *fabbricato*, escluse le pavimentazioni di finitura e le soffittature.

Somma assicurata: l'importo indicato nel *modulo di polizza* che rappresenta il massimo esborso della *Compagnia*.

Spese di giustizia: le spese definite dal [► D.P.R. n. 115/2002].

Stillicidio: il gocciolamento o la caduta, lenti e continuati, di acqua o altri liquidi.

Struttura Organizzativa (valida per la sezione Assistenza): il complesso di personale, sistemi informativi, attrezzature ed ogni presidio o dotazione, centralizzato o meno, di Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Carlo Pesenti 121 - 00156 Roma, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che provvede a garantire il contatto telefonico con l'*Assicurato*, organizzare gli interventi sul posto ed erogare, con costi a carico della *Compagnia*, le prestazioni di *assistenza* previste in *assicurazione*.

T

Terremoto: il movimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Le scosse registrate nelle 72 ore successive all'evento che ha dato luogo al *sinistro* indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo *sinistro*".

Territorio italiano: il territorio della Repubblica Italiana.

Tetto: il complesso degli elementi destinati a coprire e a proteggere il *fabbricato* dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti e catene) e il manto di *copertura*; sono compresi tutti gli elementi atti alla raccolta e allo smaltimento dell'acqua piovana.

Traboccamento: la fuoriuscita di liquidi causata da incapacità degli impianti al servizio del *fabbricato* a smaltire l'acqua piovana.

Tubazioni: l'insieme dei tubi o condutture per il convogliamento e il trasporto dei fluidi.

Tutela Legale: l'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 209/05 e s.m.i. (Codice delle Assicurazioni Private), artt. 163 - 164 - 173 - 174 e correlati.

V

Valore a nuovo: il criterio di valutazione del danno in base al quale il valore dei beni assicurati è determinato stimando le spese necessarie per ricostruirli, o rimpiazzarli con altri nuovi, uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità.



NORME COMUNI



Le norme indicate ed espresse dai seguenti articoli regolano tutte le Sezioni delle Condizioni di Assicurazione della polizza **CHIARA** Incendio per l'impresa a premio annuo.

ART. 1.1 CONDIZIONE PER LA STIPULA DELL'ASSICURAZIONE

La presente *Polizza* può essere acquistata solo dai titolari di conto corrente presso l'*intermediario* che distribuisce del prodotto. Pertanto, in caso di estinzione del rapporto con l'istituto bancario presso il quale è in vigore il contratto di conto corrente sul quale è addebitato il *premio dell'assicurazione*, la *polizza* viene risolta di diritto con effetto dalla prima scadenza di rata successiva alla chiusura del rapporto, senza necessità di *disdetta* e senza applicazione del termine di tolleranza.

ART. 1.2 DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

L'*assicurazione* ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in *polizza* se il *premio* o la prima rata di *premio* sono stati pagati.

In caso contrario l'*assicurazione* ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Se il *Contraente* non paga i *premi* o le rate di *premio* successive, l'*assicurazione* resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza.

L'*assicurazione* ha nuovamente efficacia dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

La *Compagnia* ha diritto al pagamento dei *premi* scaduti [► art. 1901 del Codice Civile].

ART. 1.3 DURATA DELL' ASSICURAZIONE

L'*assicurazione* ha durata annuale.

Il *periodo di assicurazione* coincide con quello indicato sul *modulo di polizza*.



ART. 1.4 PAGAMENTO E FRAZIONAMENTO DEL PREMIO

Il **premio** deve essere pagato mediante addebito su conto corrente intrattenuto presso una **filiale dell'Intermediario**.

Il **premio** di **polizza** comprende le imposte previste dalla normativa vigente.

Il **premio** è determinato per **periodo di assicurazione di un anno**.

Il **premio** è interamente dovuto anche in caso di frazionamento in più rate.

Il pagamento del **premio** avviene:

- alla decorrenza della **polizza**;
- successivamente, in base alla periodicità del pagamento indicata in **polizza**.

Il pagamento effettuato secondo le modalità sopra indicate costituisce a tutti gli effetti regolare quietanza.

ART. 1.5 DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Solamente nel caso in cui la **polizza** sia connessa all'erogazione di un **mutuo**, il **Contraente** può recedere dall'**assicurazione** entro **60 giorni** dalla data di decorrenza della **polizza**.

Il diritto di recesso deve essere esercitato inviando alla **Compagnia** una **comunicazione scritta**, contenente gli elementi identificativi della **polizza**, attraverso:

- raccomandata A/R;
- posta elettronica certificata (PEC);

Il **recesso** ha efficacia dalle ore **24.00** del giorno di invio della **comunicazione** e la **Compagnia** restituisce al **Contraente** la quota parte di premio pagato e non goduto **al netto delle imposte** e senza applicazione di penali.

Il **Contraente** **NON** può recedere se:

- l'**assicurazione** è stata vincolata, a meno che l'istituto di credito che ha concesso il **mutuo** abbia dato il proprio consenso;
- è stato denunciato un **sinistro** prima dell'esercizio del diritto di recesso.

Per i **sinistri** avvenuti entro la data di esercizio del diritto di recesso e denunciati dopo quest'ultima, la **Compagnia** ha il **diritto di recuperare** il **premio** restituito al **Contraente**.

ART. 1.6 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE, TACITO RINNOVO E FACOLTÀ DI DISDETTA ALLA SCADENZA

ART. 1.6.1 – PROROGA E TACITO RINNOVO

L'**assicurazione** è prestata esclusivamente nella forma **CON** tacito rinnovo.



L'**assicurazione**, pertanto, si rinnova tacitamente alla scadenza per un anno e così a seguire, salvo quanto previsto al successivo art. 1.6.2 – Facoltà di disdetta alla scadenza.

ART. 1.6.2 - FACOLTÀ DI DISDETTA ALLA SCADENZA

Al **Contraente** e alla **Compagnia** è riconosciuta la facoltà di disdire l'**assicurazione** con effetto dalla scadenza della stessa.



La facoltà di **disdetta** deve esser esercitata almeno 30 giorni prima della scadenza inviando alla **Compagnia** una **comunicazione scritta**, contenente gli elementi identificativi della **polizza**, attraverso:

- raccomandata A/R;
- posta elettronica certificata (PEC).



In mancanza di *disdetta* data dal *Contraente* o dalla *Compagnia*, l'*assicurazione* di durata non inferiore ad un anno si rinnova tacitamente di un anno e così successivamente

Il *Contraente* NON può disdire l'*assicurazione* nel caso in cui sia vincolata, a meno che l'istituto di credito che ha concesso il *mutuo* presti il proprio consenso.



Qual è la differenza tra "recesso" e "disdetta"?

Recesso e disdetta sono spesso termini confusi tra di loro. Sono tuttavia differenti, anche se entrambi legati alla cessazione di un contratto.

Il **recesso** è il diritto di una delle parti di sciogliere anticipatamente un contratto ancora in corso, prima cioè della sua scadenza naturale.

La **disdetta** è invece la facoltà di impedire il rinnovo di un contratto.

Parliamo, ad esempio, di recesso quando si vuole interrompere il contratto in caso di polizze collocate tramite vendita a distanza, di polizze di durata poliennale o in caso di sinistro.

Parliamo di disdetta quando si vuole evitare il rinnovo automatico del contratto alla sua scadenza.

ART. 1.7 ESTINZIONE ANTICIPATA O TRASFERIMENTO DEL MUTUO

Qualora la *polizza* sia stata emessa a fronte della concessione di un *mutuo* ove sul fabbricato assicurato risulti iscritta ipoteca valgono le seguenti disposizioni.

Nei casi di estinzione anticipata totale o trasferimento del mutuo, l'assicurazione si risolve automaticamente a decorrere dalle ore 24:00 del giorno di estinzione del contratto di finanziamento. In tal caso la *Compagnia* rimborsa la parte di premio non usufruita a decorrere dal giorno di estinzione del finanziamento ed **al netto degli oneri fiscali, secondo la seguente modalità:**

$$R = P \times T/N$$

dove:

R= rimborso

P= premio imponibile, corrispondente al *premio* lordo al netto degli oneri fiscali tempo per tempo vigenti

N= durata dell'*assicurazione*

T= durata residua dell'*assicurazione*



Per facilitare la comprensione, riportiamo un esempio:

Data di decorrenza della polizza = 1° febbraio 2022

Durata della polizza (N) = 365 giorni

Premio annuo lordo (frazionamento annuale) = € 100

Estinzione anticipata totale = 1° giugno 2022

Oneri fiscali: 22,25%

Per applicare la formula $R = P \times T/N$ è necessario calcolare i parametri P e T:

P corrisponde a $€ 100 \div (1+22,25\%) = € 81,80$

T corrisponde a 245 giorni (giorni non goduti)

Il rimborso (R) corrisponde a $81,80 \times 245/365 = € 54,90$



In alternativa il debitore/*Assicurato* ha tuttavia la facoltà di proseguire l'*assicurazione* per la durata residua, alle condizioni originariamente pattuite, dandone comunicazione al momento dell'estinzione del finanziamento o del trasferimento dello stesso.

In caso di rinegoziazione del finanziamento (ivi comprese le estinzioni parziali anticipate), l'*assicurazione* resterà in vigore fino alla sua scadenza originaria.



Per quale motivo non ho diritto ad alcun rimborso in caso di estinzione parziale del mutuo?

Il diritto al rimborso non sussiste in considerazione del fatto che l'assicurato resta comunque proprietario del bene e, quindi, permane l'interesse all'assicurazione. Infatti, la somma assicurata non corrisponde al capitale erogato con il mutuo, di conseguenza l'estinzione parziale del debito non comporta una riduzione della prestazione in caso di sinistro.

ART. 1.8 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

La *Compagnia* presta la copertura assicurativa in base alle circostanze del *rischio* dichiarate dal *Contraente* al momento della stipula della *polizza*.

Se la dichiarazione è incompleta o non corretta, la *Compagnia* potrebbe sottovalutare il *rischio*, che altrimenti avrebbe non assicurato o assicurato a condizioni differenti.



Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del *Contraente* o dell'*Assicurato* relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del *rischio* possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*, come pure la cessazione dell'*assicurazione* stessa [► artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice civile].

ART. 1.9 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

In caso di diminuzione del *rischio*, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve dare comunicazione all'*Intermediario* o alla *Compagnia* mediante lettera raccomandata A/R o PEC.

La *Compagnia* è tenuta a ridurre il *premio* successivamente a tale comunicazione [► art. 1897 del Codice civile].

La *Compagnia* rinuncia al relativo diritto di *recesso*.

ART. 1.10 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Ad ogni aggravamento del *rischio*, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve dare comunicazione all'*Intermediario* o alla *Compagnia* mediante raccomandata A/R o PEC.

Gli aggravamenti di *rischio* non noti o non accettati dalla *Compagnia* possono comportare:

- la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*;
- la cessazione dell'*assicurazione* [► art. 1898 del Codice civile].



Cosa comporta una mancata e non completa comunicazione da parte del Contraente?

Le informazioni che il *Contraente* o l'*Assicurato* comunica alla *Compagnia*, sia all'atto della sottoscrizione che durante la validità del contratto, devono essere sempre complete, esatte e veritiere.

Questo per permettere alla *Compagnia* di essere consapevole del rischio che sta assumendo, poiché su queste informazioni vengono calibrate le condizioni e anche il premio.

Nel caso in cui le informazioni risultino parziali, inesatte o differenti rispetto all'effettivo rischio sottoscritto, la *Compagnia* ha il diritto a non indennizzare o indennizzare solo in parte l'eventuale sinistro generato.

ART. 1.11 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'*assicurazione* devono essere provate per iscritto.

ART. 1.12 ISPEZIONE DELLO STATO DEL FABBRICATO

La *Compagnia* ha sempre il diritto di effettuare ispezioni al bene assicurato.

Il *Contraente* o l'*Assicurato* ha l'obbligo di fornire le indicazioni e le informazioni richieste.

ART. 1.13 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'*assicurazione* sono a carico del *Contraente*, secondo le norme di legge.

ART. 1.14 ALTRE ASSICURAZIONI

Il *Contraente* non è tenuto a dare alla *Compagnia* comunicazione di altri contratti stipulati riguardanti prestazioni analoghe a quelle previste dalla presente *assicurazione*, fermo l'obbligo - in caso di *sinistro* - di darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri [► art. 1910 del Codice civile].

**ART. 1.15 MISURE RESTRITTIVE
(inoperatività a seguito di sanzioni - Sanctions Limitations Exclusion Clause)**

La *Compagnia* non è tenuta a prestare l'*assicurazione* nella misura in cui la copertura assicurativa possa esporre la *Compagnia* stessa al manifestarsi o al rischio di:

- violazione di divieto, erogazione di sanzione o applicazione di restrizione derivante da Risoluzioni delle Nazioni Unite;
- erogazione di sanzioni economiche o commerciali, derivanti dalla violazione di leggi o disposizioni dell'Unione Europea, del Regno Unito, della Svizzera o degli Stati Uniti d'America.

ART. 1.16 FORO COMPETENTE

In caso di controversie nascenti dal contratto, il Foro competente è a scelta della parte attrice tra i seguenti:

- Foro del luogo dove ha la sede legale il *Contraente*;
- Foro del luogo dove ha sede l'*Intermediario* cui è assegnata la *polizza*;
- Foro del luogo dove ha sede la direzione della *Compagnia*.

Qualora il *Contraente* o l'*Assicurato* sia qualificabile come "consumatore" ai sensi del Codice del Consumo (ex art. 3, D.Lgs. 206/2005 e s.m.i.), è competente il Foro del luogo di residenza o domicilio elettivo del consumatore.

ART. 1.17 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è regolato dalle *Condizioni di assicurazione*, la *polizza* è disciplinata dalla vigente legge italiana.





SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AL FABBRICATO (FORMULA RISCHI NOMINATI)



Cosa si intende per "rischi nominati"?

L'assicurazione a "rischi nominati" è la formula con la quale la Compagnia elenca tutti gli eventi dannosi di cui risponde. Gli eventi che non sono stati nominati devono quindi intendersi a carico dell'assicurato. I beni e gli eventi assicurati sono descritti nel capitolo "Cosa è assicurato".

Nelle condizioni sono indicati anche "Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura" e le "Condizioni di operatività", per delimitare in maniera ancor più netta la copertura.

In questa formula, è molto importante che l'Assicurato abbia ben chiare tutte le fattispecie di rischio che possono esporlo a conseguenze dannose.

COSA È ASSICURATO

ART. 2.1 BENI ASSICURATI

L'assicurazione è prestata in base alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che il *fabbricato* o la porzione di *fabbricato* assicurato sia:

- adibito alla destinazione d'uso indicata nel *modulo di polizza*;
- ubicato nel territorio italiano.

Sono altresì compresi i *fabbricati* vuoti, in corso di costruzione e/o ristrutturazione, purché la destinazione finale sia quella indicata nel *modulo di polizza*.

L'assicurazione è prestata nella forma a *primo rischio assoluto*.





Cosa significa assicurazione a "primo rischio assoluto"?

Con questa forma di assicurazione l'indennizzo viene corrisposto sino alla concorrenza della somma assicurata, senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile, in base alla quale l'indennizzo viene ridotto in proporzione al rapporto tra la somma assicurata e il valore del bene al momento del sinistro, nel caso in cui il valore del bene assicurato risulti, al momento del sinistro, superiore a quello dichiarato in polizza.

Per facilitare la comprensione, riportiamo un esempio:

Somma assicurata per il fabbricato = € 100.000

Danno causato dall'incendio = € 30.000

Valore di ricostruzione a nuovo del Fabbricato al momento del sinistro = Non rilevante

Con la forma di assicurazione a "primo rischio assoluto" viene liquidata l'intera somma assicurata senza l'applicazione della Regola proporzionale, cioè viene liquidato un importo pari ad € 30.000.

ART. 2.2 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

ART. 2.2.1 - EVENTI ASSICURATI

La *Compagnia* si obbliga, alle condizioni e con le modalità che seguono, a tenere indenne l'*Assicurato* per i danni occorsi al *Fabbricato* assicurato determinati dai seguenti eventi:

1) INCENDIO

La *Compagnia* indennizza, **sino alla concorrenza della somma assicurata indicata in polizza**, i *danni materiali e diretti* al *fabbricato* assicurato provocati da:

- a) *incendio*;
- b) *fulmine*;
- c) *esplosione o scoppio non causati da ordigni esplosivi*;
- d) *implosione*
- e) caduta di meteoriti, satelliti, aeromobili e loro parti o cose da essi trasportate;
- f) sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi **purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito il fabbricato assicurato oppure beni posti nell'ambito di 20 metri da esso**;
- g) fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed *accidentale* agli impianti per la produzione di calore facenti parte del *fabbricato* medesimo, **purché detti impianti siano collegati, mediante adeguate condutture, ad appropriati camini**;
- h) *onda sonora*, determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica (**esclusi vetri e cristalli**);
- i) urto di veicoli, in transito sulla pubblica via, **che non siano di proprietà o in uso all'Assicurato**.

L'*assicurazione* è operante anche per:

- i *danni materiali e diretti* provocati dall'*Assicurato* o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare l'*incendio* o i guasti causati in conseguenza degli ordini dati dalle Autorità;
- le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla più vicina discarica i residui del *sinistro*, **sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza e con il massimo di euro 15.000 per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa**.



2) RICORSO TERZI

La *Compagnia* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato* delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per *danni materiali e diretti* cagionati alle cose di terzi da *sinistro* indennizzabile a termini di *polizza* dovuto a *incendio, scoppio, esplosione ed implosione*.

L'*assicurazione* è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, **entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso**.



L'*assicurazione* non comprende i danni a cose che l'*Assicurato* abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo (salvo i veicoli dei dipendenti dell'*Assicurato* ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni e le cose sugli stessi mezzi trasportate), nonché quelli di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.



Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'*Assicurato* nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'*Assicurato* non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le società le quali rispetto all'*Assicurato*, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi di legge, nonché gli Amministratori delle medesime.

L'*assicurazione* è prestata fino alla concorrenza del *massimale* di euro 100.000 per *sinistro* e per periodo assicurativo.

3) FENOMENO ELETTRICO

La *Compagnia* risponde dei *danni materiali e diretti* di *fenomeno elettrico*, per effetto di correnti, scariche e altri *fenomeni elettrici* da qualsiasi motivo occasionati all'impianto elettrico fisso del *fabbricato* assicurato.



La *Compagnia* non risponde dei danni:

- causati da usura o da carenza di manutenzione;
- verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché dei danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- dovuti a difetti noti all'*Assicurato* all'atto della stipulazione della *polizza* nonché dei danni dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, in nessun caso la *Compagnia* indennizzerà, per singolo *sinistro* e per annualità assicurativa, un importo superiore al 5% della *somma assicurata*, con il massimo di euro 5.000.

Il pagamento dell'*indennizzo* sarà effettuato previa detrazione, per singolo *sinistro*, della *franchigia* di euro 200.



4) EVENTI ATMOSFERICI

La *Compagnia* indennizza i *danni materiali e diretti* causati al *fabbricato* assicurato da:

- uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, **quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni, assicurati o non;**
- sovraccarico neve, compresi quelli di bagnamento che si verificassero all'interno del *fabbricato*, **purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne per effetto del peso della neve. Per tale fattispecie di danno, la *Compagnia* risponde sino ad un massimo di euro 25.000 per sinistro e per periodo assicurativo.**



La *Compagnia* non risponde dei danni:

- i. verificatisi all'interno del *fabbricato*, a meno che siano avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al *tetto*, alle pareti o ai *serramenti* dalla violenza dei citati eventi atmosferici;
- ii. causati da:
 - a. fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
 - b. mareggiata o penetrazione di acqua marina;
 - c. formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, *rottura o rigurgito* dei sistemi di scarico;
 - d. gelo, valanghe, slavine;
 - e. cedimento o franamento del terreno; anche se gli stessi si siano verificati a seguito degli eventi atmosferici indicati nel 1° comma;
- iii. subiti da:
 - a. alberi, cespugli, coltivazioni floreali e agricole in genere;
 - b. recinzioni, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne o antenne e consimili installazioni esterne;
 - c. beni all'aperto diversi da quelli rientranti nella definizione di *fabbricato*;
 - d. fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
 - e. serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che siano derivati da rotture o lesioni subite dal *tetto* o dalle pareti;
 - f. lastre in fibrocemento e manufatti in materia plastica per effetto di grandine.
- iv. a fabbricati non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve e/o ai criteri generali vigenti al momento della costruzione o ricostruzione, se causati da sovraccarico di neve.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell'*indennizzo* sarà effettuato previa detrazione, per singolo *sinistro*, di uno *scoperto* pari al 10% del danno liquidabile, con il minimo di euro 1.000.

5) EVENTI SOCIOPOLITICI

La *Compagnia* risponde dei *danni materiali e diretti* causati al *fabbricato* assicurato, compresi quelli di *incendio, esplosione e scoppio*, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse, o che compiano individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi gli *atti di terrorismo* o sabotaggio.





La *Compagnia* non risponde dei danni:

- a) causati da dolo del *Contraente* o dell'*Assicurato* ovvero degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
- b) alle insegne;
- c) di inondazione, frana, dispersione di liquidi;
- d) di *furto, rapina, estorsione*, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- e) causati da *fenomeno elettrico* agli impianti elettrici ed elettronici fissi del *fabbricato*, per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici;
- f) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- g) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata;
- h) di scritte o di imbrattamento;
- i) avvenuti nel corso di occupazione non militare che si protrae per oltre cinque giorni consecutivi.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell'*indennizzo* sarà effettuato previa detrazione, per singolo *sinistro*, di uno *scoperto* pari al 10% del danno liquidabile, con il minimo di euro 1.000.

6) ACQUA CONDOTTA

La *Compagnia* indennizza i *danni materiali e diretti al fabbricato* assicurato direttamente provocati da fuoriuscita di acqua a seguito di *rottura accidentale* di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nel *fabbricato* assicurato.



La *Compagnia* non risponde di:

- a) danni causati da umidità, *stillicidio, traboccamento o rigurgito* di fognature, gelo, *rottura* degli impianti automatici di estinzione;
- b) spese sostenute per la ricerca della *rottura* e per la sua riparazione, salvo quanto previsto al successivo punto 7).

Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell'*indennizzo* sarà effettuato previa detrazione, per singolo *sinistro*, di una *franchigia* di euro 200.

7) SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE PER I DANNI DA SPARGIMENTO D'ACQUA

In caso di *sinistro* verificatosi con le modalità di cui al precedente punto 6), anche se di importo inferiore alla prevista *franchigia*, la *Compagnia* indennizza le spese sostenute per riparare o sostituire le *tubazioni* ed i relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti nei quali la *rottura accidentale* si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione o per il ripristino di parte del *fabbricato*.

Ai fini della presente estensione di garanzia il pagamento dell'*indennizzo* viene effettuato previa detrazione, per singolo *sinistro*, di una *franchigia* di euro 200. In nessun caso la *Compagnia* pagherà, per singolo *sinistro* e per periodo assicurativo, una somma maggiore al 5% della *somma assicurata* per il *fabbricato*, con il massimo di euro 10.000.



CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

ART. 2.3 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL FABBRICATO

L'assicurazione è valida a condizione che il *fabbricato* assicurato:



- sia costruito in cemento armato, laterizi, pietra, conglomerati artificiali *incombustibili*, metallo, elementi prefabbricati cementizi, vetrocemento; sono ammessi materiali diversi nei *solai*, nelle strutture portanti del *tetto*, nei rivestimenti e nelle coibentazioni;
- si trovi in normali condizioni di statica e manutenzione.

ART. 2.4 MATERIALI ESPLODENTI, MATERIALI INFIAMMABILI E MERCI SPECIALI

L'assicurazione è valida a condizione che nel fabbricato assicurato non siano presenti *materiali esplosivi*, *materiali infiammabili*, *merci speciali* per un quantitativo superiore a quello di seguito tollerato:



- 1 kg di *materiali esplosivi*;
- 250 kg di *materiali infiammabili*;
- 250 kg di *merci speciali*.

Non sono soggetti a tali limitazioni i *materiali infiammabili* e le *merci speciali* che costituiscono l'oggetto della lavorazione o che fanno parte del prodotto finito.

ART. 2.5 BUONA FEDE

Le dichiarazioni inesatte o incomplete rese all'atto della stipula della *polizza*, così come la mancata comunicazione da parte del *Contraente* o dell'*Assicurato* di mutamenti aggravanti il *rischio*, non comportano decadenza del diritto all'*indennizzo*, né riduzione dello stesso, a patto che tali inesattezze o omissioni non riguardino le caratteristiche essenziali e durevoli del *rischio* e che l'*Assicurato* abbia agito senza dolo o colpa grave.

La *Compagnia* ha comunque il diritto di percepire la differenza di *premio* corrispondente al maggior *rischio* a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

ART. 2.6 COLPA GRAVE

I danni coperti dalla presente Sezione "Incendio e altri danni al *Fabbricato*" vengono indennizzati anche se causati:

- da colpa grave del *Contraente* o dell'*Assicurato*, e dei loro familiari conviventi;
- da colpa grave delle persone di cui l'*Assicurato* deve rispondere;
- da colpa grave dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.



Cosa si intende per "dolo", "colpa", e per "colpa grave"? Qual è la differenza?

Il **dolo** si ha quando un'azione o un'omissione è compiuta volontariamente allo scopo consapevole di voler recare un danno ingiusto ad altri o ottenere un ingiusto profitto.

La **colpa** si ha quando un'azione o un'omissione è compiuta senza lo scopo di voler recare ad altri un danno ingiusto, il quale si è comunque verificato a causa della negligenza, dell'imprudenza o dell'incapacità dell'autore oppure in violazione di una disposizione di legge.

La **colpa grave** si ha quando un'azione o un'omissione con conseguenze dannose è compiuta con una macroscopica negligenza, in violazione delle più elementari norme di prudenza a cui qualsiasi uomo comune ordinariamente si attiene.

ART. 2.7 RINUNCIA ALLA RIVALSA

La *Compagnia* rinuncia al diritto di rivalsa [► art.1916 del Codice Civile] verso:

- le persone delle quali l'*Assicurato* deve rispondere a norma di legge;
- le società controllate, consociate e collegate;
- i clienti e i fornitori;

salvo il caso di dolo e purché l'*Assicurato*, a sua volta, non eserciti l'azione di rivalsa verso il responsabile medesimo.

ART. 2.8 AMBITO TERRITORIALE

L'*assicurazione* è operante per i danni occorsi ai *fabbricati* ubicati esclusivamente nel *territorio italiano*.



COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO LE ALTRE LIMITAZIONI DI COPERTURA

ART. 2.9 DANNI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE



Sono esclusi dall'assicurazione i danni (indipendentemente dall'evento che li ha generati):

- a) conseguenti o verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi e sommosse, atti vandalici e dolosi, atti di sabotaggio, occupazione militare e non, invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi;
- b) causati da *atti* dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio, salvo quanto previsto al punto 5 - Eventi Sociopolitici dell'art. 2.1 "Oggetto dell'assicurazione";
- c) conseguenti o verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati da accelerazioni artificiali di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.);
- d) causati da *terremoti*, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e allagamenti, maremoti, mareggiate, maree, eccesso di maree ("acqua alta") e penetrazione di acqua marina;
- e) di saccheggio, di smarrimento o di *furto* delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'*assicurazione*;
- f) ai beni immobili rientranti in contratti di "leasing";
- g) di *fenomeno elettrico*, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'*assicurazione*, salvo quanto previsto al punto 3 - Fenomeno Elettrico dell'art. 2.1 "Oggetto dell'assicurazione";
- h) causati al *fabbricato* assicurato da fuoriuscita di acqua a seguito di *rottura accidentale* di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nel *fabbricato* assicurato, salvo quanto previsto al punto 6 - Acqua Condotta dell'art. 2.1 "Oggetto dell'assicurazione";
- i) all'impianto nel quale si sia verificato uno *scoppio* se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetto del materiale o di fabbricazione o mancata o insufficiente manutenzione;
- j) indiretti in genere, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati;
- k) provocati con dolo del *Contraente* o dell'*Assicurato*, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- l) conseguenti o verificatisi in occasione di bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, variazioni della falda freatica;
- m) derivanti da crollo o collasso strutturale dei fabbricati, non riconducibili a *incendio*, *implosione* ed *esplosione*;
- n) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- o) causati da ordigni esplosivi, tranne quelli riposti all'insaputa dell'*Assicurato* in locali non di sua proprietà;
- p) causati da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma;
- q) direttamente o indirettamente causati da o derivanti da o in connessione con inquinamento o contaminazione nucleare, biologica o chimica;
- r) subiti da mosaici, affreschi e statue aventi valore artistico.



TABELLA RIEPILOGATIVA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI

GARANZIE	SCOPERTI	FRANCHIGIE	LIMITI DI INDENNIZZO
Spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla più vicina discarica i residui del sinistro	non previsto	non prevista	10% indennizzo liquidabile, con il massimo di € 15.000 per sinistro e per periodo assicurativo
Ricorso Terzi	non previsto	non prevista	massimale € 100.000,00 per sinistro
Fenomeno elettrico	non previsto	€ 200,00 per sinistro	5% della somma assicurata, con il massimo di € 5.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo
Eventi atmosferici in caso di uragano, bufera tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine	10% del danno liquidabile, con il minimo di € 1.000,00	non prevista	somma assicurata indicata in polizza
Eventi atmosferici in caso di sovraccarico neve	10% del danno liquidabile, con il minimo di € 1.000,00	non prevista	€ 25.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
Eventi sociopolitici	10% del danno liquidabile, con il minimo di € 1.000,00	non prevista	somma assicurata indicata in polizza
Acqua condotta	non previsto	€ 200,00 per singolo sinistro	somma assicurata indicata in polizza
Spese di ricerca e riparazione per i danni da spargimento d'acqua	non previsto	€ 200,00 per singolo sinistro	5% della somma assicurata, con il massimo di € 10.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo





SEZIONE TUTELA LEGALE



In relazione alla normativa introdotta dal D. Lgs. n° 209 del 7 settembre 2005 – Titolo XI, Capo II, Artt.163 e 164, Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a:

D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona.

Principali riferimenti:

- Numero verde: **800.21.23.23**
- Sito internet: www.das.it

A D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. dovranno pertanto pervenire tutte le denunce, i documenti ed ogni altra comunicazione relativa a tali sinistri.

COSA È ASSICURATO

ART. 3.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La *Compagnia* assume a proprio carico, **nel limite del massimale di euro 10.000,00 per sinistro** e nei limiti delle condizioni previste in *polizza*, il *rischio* dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti dell'*Assicurato*, conseguente ad un *sinistro* rientrante in garanzia.

Vi rientrano le seguenti spese:

- per l'intervento di un legale;
- per l'intervento del *Perito*;
- di giustizia;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, **se non ripetuto alla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.**

Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, la *Compagnia* assicura:

- le spese per l'assistenza di un interprete;
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti di procedimento;
- l'anticipo della cauzione, disposta dall'Autorità competente, **entro il limite del massimale indicato in polizza. L'importo anticipato dovrà essere restituito a D.A.S. entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali D.A.S. conterà gli interessi al tasso legale corrente.**



CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

ART. 3.2 AMBITO E GARANZIE

La garanzia riguarda la tutela dei diritti delle Persone Assicurate nell'ambito della conduzione o proprietà dell'immobile indicato in *polizza* e dell'attività ivi svolta, qualora:

1. siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato. Sono compresi i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa. A titolo esemplificativo tale garanzia vale nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui alle seguenti disposizioni normative e regolamentari:
 - Decreto Legislativo n.81/2008 (Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, norme analoghe e successive integrazioni;
 - Decreto Legislativo n. 152/2006 (Codice dell'ambiente) in tema di riordino e coordinamento della legislazione in materia ambientale, norme analoghe e successive integrazioni;
2. debbano presentare Ricorso Gerarchico e/o Opposizione al Giudice ordinario di primo grado competente avverso una sanzione amministrativa comminata dall'Autorità preposta. **Si intende sempre esclusa la materia fiscale e tributaria. Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a euro 1.000.**

A titolo esemplificativo tale garanzia vale nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui alle seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- Decreto Legislativo n.81/2008 (Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, norme analoghe e successive integrazioni;
- Decreto Legislativo n. 152/2006 (Codice dell'ambiente) in tema di riordino e coordinamento della legislazione in materia ambientale, norme analoghe e successive integrazioni.

Ad integrazione di quanto sopra, la *Compagnia* garantisce un Servizio di Consulenza telefonica, **nell'ambito delle materie previste in *polizza***; l'*Assicurato* potrà telefonare al **numero verde 800.21.23.23** di D.A.S. nell'orario d'ufficio (dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00) per ottenere:

- consulenza legale;
- chiarimenti su leggi, decreti e normativa vigente;
- consultazione preventiva ed assistenza: nel caso in cui l'*Assicurato* debba prestare testimonianza davanti agli Organi di polizia o della Magistratura Inquirente in un procedimento civile e/o penale, previa richiesta alla D.A.S., tramite il numero verde.



Persone Assicurate:

Le garanzie operano a favore del *Contraente/Assicurato* ed inoltre:

- per le ditte individuali e le imprese familiari: titolare e soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, familiari ed affini che collaborano nell'attività;
- per le società di persone: soci, soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, familiari ed affini che collaborano nell'attività.





Cosa devo fare per usufruire delle prestazioni previste dalla garanzia Tutela Legale?

È necessario presentare denuncia a D.A.S. ai seguenti recapiti:

- **numero verde: 800.21.23.23**
- **email: sinistri@das.it**

Per maggiori dettagli consulta la Sezione Cosa fare in caso di sinistro - Sezione Tutela Legale.

ART. 3.3 INSORGENZA DEL SINISTRO – OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

Il **sinistro** si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'**Assicurato**, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali.

La garanzia assicurativa riguarda i **sinistri** che insorgono **dalle ore 24:00 del giorno di stipulazione del contratto**.

La garanzia opera anche prima della notifica all'**Assicurato** dell'Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale).

Il **sinistro** è unico a tutti gli effetti, in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate.



Per determinare la data in cui avviene un evento, si considera:

- a) la data in cui viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a sanzioni amministrative;
- b) la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge, da parte dell'**Assicurato**.

ART. 3.4 AMBITO TERRITORIALE

Le garanzie riguardano i **sinistri** che insorgono e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in tutti gli Stati d'Europa in caso di procedimento penale e in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino in caso di opposizione alle sanzioni amministrative.

I Servizi di Consulenza legale, tramite numero verde, risultano operanti in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.



COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO LE ALTRE LIMITAZIONI DI COPERTURA

ART. 3.5 ESCLUSIONI



La garanzia è esclusa per:

- danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- materia fiscale/tributaria ed amministrativa, salvo dove espressamente previsto in *polizza*;
- procedimenti penali derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli a motore, di mezzi nautici a motore e aerei a motore;
- diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- procedimenti penali riferibili a beni immobili diversi da quelli dove viene svolta l'attività indicati in *polizza*;
- operazioni relative alla compravendita e costruzione di beni immobili.



Inoltre la *Compagnia* non si farà carico delle seguenti spese:

- spese, anche preventivate, non concordate con D.A.S., secondo le regole previste ai successivi articoli 5.13, 5.14 e 5.15;
- spese per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'*Assicurato* a professionisti diversi da quelli autorizzati da D.A.S.;
- spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
- onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se l'*Assicurato* sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, la *Compagnia*, oltre alle spese del legale incaricato, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario fino a un massimo di 3.000 euro, escludendo però ogni duplicazione di onorari;
- spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'*Assicurato* secondo il principio di solidarietà (art. 1292 codice civile);
- spese rimborsate dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate dalla *Compagnia*, l'*Assicurato* dovrà restituirle entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso;
- spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se tale controversia si conclude con una transazione non concordata con D.A.S.;
- il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- gli oneri fiscali, ad eccezione dell'IVA indetraibile per l'*Assicurato* esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo.



TABELLA RIEPILOGATIVA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI

GARANZIE BASE	SCOPERTI	FRANCHIGIE	LIMITI DI INDENNIZZO
Tutela Legale	non previsto	non prevista	massimale pari a € 10.000,00 per sinistro. € 3.000,00 per onorari del domiciliatario (somma compresa nei limiti del massimale per sinistro e per anno) in caso di scelta di legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente





SEZIONE ASSISTENZA



La gestione del servizio di assistenza di cui alle prestazioni di seguito indicate è stata affidata dalla Compagnia a **Inter Partner Assistenza Servizi S.A.** – Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Via Carlo Pesenti, 121, 00156 Roma.

La Compagnia, lasciando invariati la portata e i limiti delle prestazioni di assistenza, ha la facoltà di affidare il servizio ad altra società autorizzata; in tal caso verrà comunicata al Contraente la nuova società di gestione del servizio di assistenza senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto.

COSA È ASSICURATO

ART. 4.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

ART. 4.1.1 – EVENTI ASSICURATI

La *Compagnia*, tramite la *Struttura Organizzativa*, fornisce le prestazioni e le garanzie di seguito specificate:

1) SERVIZIO DI RICERCA ARTIGIANI CONVENZIONATI

La *Struttura Organizzativa* è a disposizione dell'*Assicurato* per la ricerca di artigiani qualora, a seguito di *incendio, esplosione, scoppio, allagamento, furto* o tentato furto avvenuti nei *locali* dell'azienda ove viene svolta l'attività dell'*Assicurato*, abbia la necessità di reperire un:

- idraulico;
- elettricista;
- fabbro;
- vetraio;
- falegname;
- riparatori di elettrodomestici.

La ricerca sarà effettuata nel minor tempo possibile in base alle richieste dell'*Assicurato* e alla disponibilità del network convenzionato con la *Struttura Organizzativa*.

L'*Assicurato*, oltre ad usufruire di tariffe convenzionate, potrà, al momento del contatto con l'artigiano, richiedere un preventivo di spesa.



Resta inteso che tutte le spese dell'intervento e della riparazione sono a totale carico dell'*Assicurato* così come da lui preventivamente concordate con l'artigiano stesso.



2) INVIO DI UN ELETTRICISTA IN CASO DI URGENZA

Qualora l'Assicurato necessiti di un elettricista in caso di mancanza della corrente elettrica nei *locali* dell'azienda a causa di guasti agli interruttori di accensione, impianti di distribuzione interna o prese di corrente, **non causati da sua imperizia o negligenza**, la *Struttura Organizzativa* invierà un elettricista convenzionato comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.

La *Compagnia* terrà a proprio carico il costo dell'uscita e della manodopera entro il limite di euro 250,00 per *sinistro*, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell'Assicurato.

Da tale prestazione sono esclusi:

- gli interventi sul cavo di alimentazione generale dell'edificio in cui sono situati i *locali*;
- gli interventi richiesti a seguito di interruzione della fornitura di energia elettrica da parte dell'Ente erogatore;
- gli interventi a timer, impianti di allarme o apparecchiature similari;
- gli interventi per corto circuito provocato da falsi contatti causati dall'Assicurato.

3) INVIO DI UN IDRAULICO IN CASO DI URGENZA

Qualora l'Assicurato necessiti di un idraulico in caso di:

- *allagamento* o infiltrazione nei *locali* dell'azienda a seguito di *rottura*, otturazione o guasto delle tubature fisse dell'impianto idraulico ad essi pertinenti;
- mancanza totale di acqua non dovuta a temporanea sospensione della distribuzione;
- mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari a causa dell'otturazione delle tubature fisse di scarico dell'impianto idraulico;

la *Struttura Organizzativa* invierà un idraulico convenzionato comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.

La *Compagnia* terrà a proprio carico il costo dell'uscita e della manodopera entro il limite di euro 250,00 per *sinistro*, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell'Assicurato.



Da tale prestazione sono esclusi:

- gli interventi su apparecchi mobili (scaldacqua/boiler, caldaia, etc.), per guasti provocati dal loro utilizzo, su tubature o rubinetterie a loro collegate;
- gli interventi sull'impianto idraulico generale dell'edificio in cui sono situati i *locali*;
- gli interventi richiesti a seguito di infiltrazioni, *rigurgiti*, straripamenti, causati da incuria o da lavori ai pozzi neri;
- gli interventi per danni causati dal gelo.



4) INVIO DI UN FABBRO/FALEGNAME

Qualora l'Assicurato necessiti di un fabbro/falegname in caso di:

- *furto*, smarrimento, *rottura* delle chiavi o guasto della serratura, purché non elettronica;
- *furto* tentato o consumato, *incendio*, *esplosione* o *scoppio* che comprometta in modo grave la funzionalità di accesso e pregiudichi la sicurezza dei *locali* dell'azienda;

la *Struttura Organizzativa* invierà un fabbro/falegname convenzionato comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.

La *Compagnia* terrà a proprio carico il costo dell'uscita e della manodopera entro il limite di euro 250,00 per *sinistro*, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell'Assicurato.

In caso di *furto*, smarrimento e tentato *furto*, l'Assicurato dovrà presentare alla *Struttura Organizzativa* copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.

5) INVIO DI UN FRIGORISTA

Qualora l'Assicurato necessiti di un frigorista in caso di *rottura* o guasto del Frigorifero a seguito di *furto*/tentato *furto* presso i *locali* commerciali,

la *Struttura Organizzativa* invierà un frigorista convenzionato comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.

La *Compagnia* terrà a proprio carico il costo dell'uscita e della manodopera entro il limite di euro 250,00 per *sinistro*, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell'Assicurato.

L'Assicurato dovrà presentare alla *Struttura Organizzativa* copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.

6) INVIO DI UN VETRAIO IN CASO DI URGENZA

Qualora l'Assicurato necessiti di un vetraio per la riparazione di danni o la sostituzione di vetri a seguito di *furto* o tentato *furto* presso i *locali* dell'azienda, la *Struttura Organizzativa* invierà un vetraio convenzionato comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.

La *Compagnia* terrà a proprio carico il costo dell'uscita e della manodopera entro il limite di euro 250,00 per *sinistro*, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell'Assicurato.

L'Assicurato dovrà presentare alla *Struttura Organizzativa* copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.

7) RIPRISTINO DELL'AGIBILITÀ

Qualora l'Assicurato, a seguito di *furto*, tentato *furto*, *incendio*, *esplosione*, *scoppio* o *allagamento* presso i *locali* dell'azienda, necessiti di lavori di pulizia straordinaria che consentano di ripristinarne l'agibilità, la *Struttura Organizzativa* provvederà al reperimento e all'invio di un'impresa specializzata.

La *Compagnia* terrà a proprio carico il costo della prestazione entro il limite di euro 2.500,00 per *sinistro*.

In caso di *furto* o tentato *furto*, l'Assicurato dovrà presentare alla *Struttura Organizzativa* copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.



8) TRASLOCO DEFINITIVO

Qualora l'*Assicurato*, a seguito di *furto*, *tentato furto*, *incendio*, *esplosione* o *scoppio*, abbia necessità di trasferire i beni contenuti nei *locali*, divenuti definitivamente inagibili, presso un altro luogo all'interno dello stesso Comune, la *Struttura Organizzativa* provvederà a reperire una società di traslochi o autorizzerà lo stesso a provvedere personalmente, **tenendo a proprio carico i relativi costi documentati entro il limite di euro 2.500,00 per sinistro e per anno purché il trasloco venga effettuato entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi degli eventi sopraindicati come risultante da regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.**



La prestazione non opera qualora sia stato richiesto il "Ripristino dell'agibilità".



Cosa devo fare per usufruire delle prestazioni previste dalla garanzia Assistenza?

Per l'erogazione delle garanzie e dei servizi di Assistenza previsti in polizza è sempre necessario rivolgersi preventivamente alla *Struttura Organizzativa* richiedendo assistenza tramite:

- telefono: 800.612.595 (dall'Italia)
- telefono: + 39 06.421.157.63 (dall'estero)
- fax: +39 06.474.07.42

Per maggiori dettagli consulta la Sezione Cosa fare in caso di sinistro - Sezione Assistenza.

CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

ART. 4.2 ESTENSIONE TERRITORIALE

Ferme le eventuali limitazioni territoriali previste per le singole prestazioni, l'*assicurazione* è valida per i *sinistri* avvenuti nel *territorio italiano*.

ART. 4.3 OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

Salvo quanto diversamente specificato all'interno delle singole prestazioni, la garanzia opera:

- mediante contatto telefonico con la *Struttura Organizzativa* 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno;
- con costi a carico della *Compagnia* entro il limite di **3 (tre) sinistri per Assicurato, durante ciascun anno di validità della copertura;**
- senza limite di numero di prestazioni nell'ambito del medesimo *sinistro*;
- **entro il limite del massimale previsto per ciascun tipo di prestazione di assistenza.**

Per le prestazioni di consulenza o le informazioni, qualora non fosse possibile prestare una pronta risposta, l'*Assicurato* sarà richiamato entro le successive 48 (quarantotto) ore.



TABELLA RIEPILOGATIVA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI

GARANZIE	SCOPERTI	FRANCHIGIE	LIMITI DI INDENNIZZO
Invio di un Eletttricista in caso di urgenza	non previsto	non prevista	€ 250,00 per sinistro
Invio di un Idraulico in caso di urgenza	non previsto	non prevista	€ 250,00 per sinistro
Invio di un Fabbro/Falegname	non previsto	non prevista	€ 250,00 per sinistro
Invio di un Frigorista	non previsto	non prevista	€ 250,00 per sinistro
Invio del Vetraio in caso di urgenza	non previsto	non prevista	€ 250,00 per sinistro
Ripristino dell'agibilità	non previsto	non prevista	€ 2.500,00 per sinistro
Trasloco definitivo di beni a seguito di furto, tentato furto, incendio, esplosione o scoppio	non previsto	non prevista	€ 2.500,00 per sinistro e per anno



COSA FARE IN CASO DI SINISTRO



Di seguito sono riportate per tutte le sezioni delle presenti Condizioni di Assicurazione:

- le indicazioni utili per la denuncia di sinistro;
- gli obblighi in caso sinistro;
- le norme che regolano la liquidazione dei sinistri

SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AL FABBRICATO

CHE OBBLIGHI HO

ART. 5.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

ART. 5.1.1 - OBBLIGHI AL MOMENTO DEL SINISTRO



In caso di *sinistro* il **Contraente** o l'**Assicurato** o i suoi aventi diritto devono fare denuncia scritta alla **Compagnia** tramite raccomandata A.R. all'indirizzo:

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.

Via G. B. Cassinis, 21 - 20139 Milano

Servizio Sinistri

oppure agli indirizzi di seguito riportati:

- e-mail: sinistri.convenzionibanche@helvetiaitalia.it;
- pec: helvetiaitalia@pec.helvetia.it

oppure accedendo all'area riservata MyHelvetia sul sito web www.helvetia.com, selezionando in sequenza la polizza sulla quale denunciare il *sinistro* e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata.

Per facilitare la denuncia del *sinistro* è possibile anche utilizzare il "Modulo di denuncia sinistro" reperibile presso l'*intermediario* o sul sito internet della *Compagnia* www.helvetia.it;



oppure:

- telefonando dall'Italia: numero verde 800 90 96 50
- telefonando dall'estero: +39 02 5351 1

per poi inviare lo stesso modulo ad uno degli indirizzi sopra riportati.

Il **sinistro** deve essere denunciato entro 10 (dieci) giorni dalla data di accadimento del **sinistro** o da quando il **Contraente**, l'**Assicurato** o i suoi aventi diritto ne hanno avuto conoscenza [►art. 1913 del Codice civile].

Inoltre, il **Contraente**, l'**Assicurato** o i suoi aventi diritto, devono:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della **Compagnia**, secondo quanto previsto dalla legge [►art. 1914 del Codice civile]. L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**indennizzo** [►art. 1915 del Codice civile].
- b) conservare le tracce ed i residui del **sinistro** fino al primo sopralluogo del **Perito** per l'accertamento e comunque per un massimo di 30 giorni dalla data della denuncia;
- c) dimostrare l'effettiva consistenza del danno, tenendo a disposizione tutti i documenti utili o altri elementi di prova;
- d) a richiesta, presentare e trasmettere alla **Compagnia**, denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando in particolare il momento dell'inizio del **sinistro**, la causa presunta del **sinistro** e l'entità approssimativa del danno;
- e) in caso di sinistro relativo alla garanzia "Ricorso Terzi" informare immediatamente la **Compagnia** delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa;
- f) a richiesta della **Compagnia**, predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate nonché uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del **sinistro**, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla **Compagnia** o dai **periti** ai fini delle loro indagini e verifiche.

ART. 5.2 OBBLIGHI IN ATTESA DELLA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO

In attesa della liquidazione del **sinistro**, il **Contraente** o l'**Assicurato** deve:

- a) conservare le tracce e i residui del **sinistro** necessari alla stima e alla valutazione del danno fino a compimento di tutte le operazioni peritali;
- b) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati;
- c) predisporre, a richiesta della **Compagnia**, una descrizione particolareggiata dello stato degli altri beni assicurati esistenti al momento del **sinistro**, con indicazione del rispettivo valore;
- d) mettere a disposizione del **perito** incaricato o della **Compagnia** i registri, conti, fatture o comunque ogni documento utile ai fini di indagine e verifica e ogni altro elemento che possa comprovare il danno subito;
- e) in caso di **sinistro** relativo alla garanzia "Ricorso terzi", astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della **Compagnia**. In questo caso, la **Compagnia** ha facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'**Assicurato**;
- f) facilitare le indagini e gli accertamenti che la **Compagnia** e i **periti** ritenessero necessario intraprendere presso terzi



L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**indennizzo**.



ART. 5.3 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO



Il *Contraente* o l'*Assicurato* deve astenersi da:

- a) esagerare dolosamente l'ammontare del danno;
- b) dichiarare distrutti beni che non esistevano al momento del *sinistro*;
- c) occultare, sottrarre o manomettere beni salvati;
- d) adoperare a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;
- e) alterare dolosamente le tracce o i residui del *sinistro* o facilitarne il progresso.

L'inosservanza di tali obblighi da parte del *Contraente* o dell'*Assicurato* comporta la perdita totale del diritto all'*indennizzo*.

QUALI NORME REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

ART. 5.4 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato direttamente dalla *Compagnia* o da persona da questa incaricata con l'*Assicurato* o persona da lui designata.

Tuttavia ciascuna delle *Parti* ha la facoltà di richiedere che la determinazione del danno venga demandata a un collegio di *periti*. In tal caso si seguirà la procedura indicata al successivo art. 5.6 "Controversie – Arbitrato Irrituale".

ART. 5.5 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE DI RESISTENZA

Con riferimento alla garanzia "Ricorso Terzi", la *Compagnia* assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze in sede sia stragiudiziale che giudiziale, civile e/o penale, in nome dell'*Assicurato*, designando – ove occorra – legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e le azioni spettanti all'*Assicurato* stesso.

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'*Assicurato* sono a carico della *Compagnia* nei limiti del 25% del *massimale* assicurato. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato un importo superiore al *massimale* assicurato, le spese si ripartiscono tra *Compagnia* ed *Assicurato* in proporzione del rispettivo interesse [► art. 1917 del Codice civile].

La *Compagnia* non riconosce eventuali spese incontrate dall'*Assicurato* per i legali o i tecnici che non siano stati da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle *spese di giustizia* penale.

ART. 5.6 CONTROVERSIE - ARBITRATO IRRITUALE

Le controversie sull'indennizzabilità del *sinistro*, a norma e nei limiti delle condizioni di *polizza*, possono essere demandate per iscritto, di comune accordo tra le *Parti*, ad un collegio di tre *periti*, nominati uno per Parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio dei *periti*.

Il collegio dei *periti* risiede nella località scelta consensualmente tra le *Parti*, in caso di disaccordo il collegio dei *periti* risiede nel Comune più vicino al luogo di residenza dell'*Assicurato*. **Ciascuna delle *Parti* sostiene le proprie spese e remunera il *perito* da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo *perito*.**

Le decisioni del collegio dei *periti* sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le *Parti*, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle *Parti*.

Le decisioni del collegio dei *periti* sono vincolanti per le *Parti*, anche se uno dei *periti* si rifiuti di firmare il relativo verbale, nel qual caso il rifiuto deve essere attestato dagli altri *periti* nel verbale stesso.



ART. 5.7 MANDATO DEI PERITI

I *periti* devono:

- a) **indagare** sulle circostanze di tempo e di luogo, sulla natura e sulle modalità del *sinistro*;
- b) **verificare** l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *sinistro* esistevano circostanze che avessero mutato o aggravato il *rischio* e non fossero state comunicate;
- c) **verificare** se il *Contraente* o l'*Assicurato* ha adempiuto agli obblighi previsti in caso di *sinistro*;
- d) **verificare** l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore dei beni assicurati;
- e) **procedere** alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese con atto sottoscritto dalle *Parti*.

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle *Parti*.

I *periti* sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

ART. 5.8 DETERMINAZIONE DEL VALORE DEL FABBRICATO ASSICURATO E DEL DANNO

La garanzia è prestata in base al *valore a nuovo*.

Per la determinazione del danno per il *fabbricato* assicurato si stima la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte o per riparare quelle soltanto danneggiate, deducendo da tale risultato il valore ricavabile dai residui delle parti suddette, escludendo soltanto il valore dell'area. Qualora il *fabbricato* sia costruito in tutto o in parte con materiali di impiego non comune, la stima di preesistenza verrà effettuata sulla base del costo di costruzione con l'impiego di materiali di uso corrente, escludendo sempre il valore dell'area.



La *Compagnia* corrisponderà l'intero *indennizzo* purché l'*Assicurato* proceda alla riparazione o ricostruzione del *fabbricato* nello stesso luogo o in altra località entro due anni dall'atto di liquidazione amichevole o dal verbale definitivo di perizia.

Nel caso in cui la ricostruzione e/o la riparazione non venisse effettuata entro il termine sopraindicato, l'*indennizzo* sarà limitato al valore che le cose avevano al momento del *sinistro*.

ART. 5.9 LIMITE D'INDENNIZZO

La *Compagnia* è tenuta al pagamento dell'*indennizzo* nei limiti della *somma assicurata* pattuita tra le *Parti* al momento della conclusione del contratto ed indicata specificatamente sul *Modulo di polizza*, salvo i casi previsti dal Codice Civile [► art. 1914 del Codice civile].

ART. 5.10 ANTICIPO SUGLI INDENNIZZI

L'*Assicurato* ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del *sinistro*, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, **a condizione che:**

- a) **non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del *sinistro*;**
- b) **l'*indennizzo* complessivo sia presumibilmente non inferiore al 2% della *somma assicurata*.**

L'anticipo verrà corrisposto dopo 60 giorni dalla data di denuncia del *sinistro*, **purché siano trascorsi almeno 30 (trenta) giorni dalla richiesta.**



ART. 5.11 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività dell'*assicurazione*, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la *Compagnia* provvede al pagamento dell'*indennizzo* entro 30 giorni dal ricevimento degli atti di quietanza debitamente firmati, **a patto che non sia stata fatta opposizione e sia stata verificata la titolarità dell'interesse assicurato.**



Cosa si intende per "titolarità dell'interesse assicurato"?

Immaginiamo, a titolo meramente esemplificativo, un danno ad un bene assicurato il quale possa essere oggetto di locazione oppure soggetto ad un pignoramento o sottoposto ad ipoteca: in questi casi l'interesse assicurato si può estendere anche ad altri soggetti titolari di altri diritti.

ART. 5.12 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Nel caso in cui per il medesimo rischio indicato in *polizza* siano stati stipulati più contratti assicurativi presso diversi assicuratori, il *Contraente* o l'*Assicurato* può richiedere a ciascuno di essi l'*indennizzo* dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

La *Compagnia* è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale, in ragione dell'*indennizzo*, calcolata secondo la propria assicurazione nel caso in cui la somma dei rispettivi *indennizzi* risulti superiore all'effettivo ammontare del danno, escludendo da tale calcolo l'assicuratore insolvente.

Rimane comunque esclusa ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.



Esempio calcolo indennizzo in caso di assicurazione presso diversi assicuratori

Valore di ricostruzione a nuovo del Fabbricato al momento del sinistro = 2.000.000 euro

Somma assicurata per il fabbricato = 1.200.000 euro con Assicurazione Alfa

Somma assicurata per il fabbricato = 800.000 euro con Assicurazione Beta

Danno causato dall'incendio = 500.000 euro

L'indennizzo per ciascuna assicurazione viene calcolato come segue;

Indennizzo = (Somma assicurata / Valore del Fabbricato) x Danno

Indennizzo Assicurazione Alfa = $(1.200.000 / 2.000.000) \times 500.000 = 300.000$ euro

Indennizzo Assicurazione Beta = $(800.000 / 2.000.000) \times 500.000 = 200.000$ euro

ART. 5.13 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla *polizza* possono essere esercitati solamente dal *Contraente* e dalla *Compagnia*.

Spetta in particolare al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'*Assicurato*, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'*indennizzo* liquidato a termini di *polizza* non può tuttavia essere pagato, se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.



SEZIONE TUTELA LEGALE



La gestione dei *sinistri* relativi alla Sezione Tutela Legale è stata affidata dalla *Compagnia* a: D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. - Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona

CHE OBBLIGHI HO

ART. 5.14 DENUNCIA DEL CASO ASSICURATIVO

Per richiedere le prestazioni previste, l'*Assicurato* dovrà segnalare tempestivamente l'accaduto a D.A.S. tramite:



- **DENUNCIA TELEFONICA** al numero verde 800.21.23.23;
- **DENUNCIA SCRITTA:** la denuncia scritta, unitamente a copia di tutti gli atti e documenti necessari, dovrà essere inviata a D.A.S. per posta elettronica a: sinistri@das.it.

D.A.S. raccoglierà la richiesta (denuncia di Caso assicurativo), indicherà i documenti necessari per l'attivazione della garanzia in funzione della tipologia di evento accaduto, fornirà tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del caso e rilascerà un numero identificativo della pratica.

Tutta la documentazione dovrà essere regolarizzata a spese dell'*Assicurato*, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro.

Per potersi validamente avvalere delle prestazioni previste, l'*Assicurato* dovrà far pervenire tempestivamente a D.A.S. copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto successivamente alla denuncia di Caso assicurativo e ogni notizia utile alla gestione del suo caso.

In caso di procedimento penale l'*Assicurato* è tenuto a denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

Per richiedere una **consulenza legale telefonica** l'*Assicurato* dovrà chiamare il **numero verde 800.21.23.23**, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00, fornendo il numero di *polizza* e un recapito telefonico al quale essere ricontattati.

QUALI NORME REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

ART. 5.15 GESTIONE DEL SINISTRO

Per la fase giudiziale D.A.S. trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:

- a) l'*Assicurato* può indicare a D.A.S. un legale di propria fiducia;
- b) **se l'*Assicurato* non fornisce il nominativo di un avvocato, D.A.S. può individuare direttamente il legale;**
- c) **l'*Assicurato* deve conferire in ogni caso regolare mandato al legale individuato fornendo allo stesso tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi;**
- d) **qualora nel corso dello stesso grado di giudizio l'*Assicurato* decida di revocare l'incarico professionale conferito ad un legale e di dare incarico a un nuovo legale, D.A.S. non rimborserà le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato.** Tale disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.

D.A.S. gestirà a tutti gli effetti un unico caso assicurativo:

- a) in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolti uno o più Assicurati;
- b) qualora l'evento che dà diritto alle prestazioni si protragga attraverso più violazioni successive della stessa natura.



ART. 5.16 QUALI REGOLE OCCORRE RISPETTARE PER AVERE DIRITTO ALLE PRESTAZIONI: I CASI DI DECANDENZA

Per avere diritto alle prestazioni previste, l'Assicurato è tenuto al rispetto delle seguenti disposizioni:

- a) deve denunciare il caso assicurativo tempestivamente e comunque entro il tempo utile per la sua difesa;
- b) deve aggiornare tempestivamente D.A.S. su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste;
- c) prima di incaricare un legale o un *perito*, deve avvisare D.A.S. e deve aver ottenuto conferma a procedere;
- d) prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del *perito* incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di D.A.S. Si precisa che, anche una volta ottenuta la conferma a procedere, D.A.S. non sosterrà né rimborserà spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella.

ART. 5.17 ESONERO DI RESPONSABILITÀ

La *Compagnia* e D.A.S. non sono responsabili dell'operato di legali e *periti*.

La *Compagnia* e D.A.S. non sono responsabili di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni che sono stati determinati dalla mancanza di idonea documentazione a supporto delle richieste dell'Assicurato.

ART. 5.18 TERMINI DI LIQUIDAZIONE

Nell'erogazione delle prestazioni, ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutate le spese sostenute dall'Assicurato, D.A.S. entro 30 giorni:

- paga l'*indennizzo*;
- comunica i motivi per cui l'*indennizzo* non può essere pagato.

ART. 5.19 ARBITRATO PER CONFLITTO DI INTERESSE O DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e D.A.S. sulla gestione del Caso assicurativo, sia l'Assicurato sia D.A.S. possono chiedere di demandare la questione a un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

L'Assicurato e D.A.S. contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le parti.

L'arbitro decide secondo equità. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l'Assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da D.A.S., in linea di fatto o di diritto, può richiedere alla *Compagnia* il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del massimale previsto.

Qualora l'Assicurato intenda in alternativa adire le vie giudiziarie, l'azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione come previsto dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche e integrazioni.



SEZIONE ASSISTENZA



La gestione del servizio di *assistenza* di cui alle prestazioni indicate nella Sezione Assistenza è stata affidata dalla *Compagnia* a Inter Partner Assistenza Servizi S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Carlo Pesenti 121 – 00156 Roma

CHE OBBLIGHI HO

ART. 5.20 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di *sinistro*, l'*Assicurato*, o chi agisce in sua vece, dovrà contattare la *Struttura Organizzativa* al:



- numero verde telefonando dall'Italia: 800.612.595
- numero per chiamate dall'estero: 06.421.157.63

Nel caso in cui sia impossibile telefonare, l'*Assicurato* dovrà inviare un fax al numero 06.474 07 42.

La *Struttura Organizzativa* è in funzione 24 ore su 24 per accogliere le richieste.

Inoltre, dovrà comunicare:

- cognome e nome;
- numero di contratto riportato sul *Modulo di Polizza*;
- prestazione richiesta;
- suo indirizzo o recapito temporaneo;
- numero di telefono al quale essere contattato.

La denuncia dovrà essere effettuata il più presto possibile e, in ogni caso, non oltre i 3 (tre) giorni successivi a quello in cui il *sinistro* si è verificato o l'*Assicurato* ne ha avuta conoscenza.

L'inosservanza dei suddetti termini può compromettere il diritto alla prestazione.

A parziale deroga, resta inteso che, qualora la persona fisica titolare dei diritti derivanti dal contratto sia nell'oggettiva e comprovata impossibilità di denunciare il *sinistro* entro i termini previsti, potrà farlo non appena ne sarà in grado e comunque entro i termini di legge [► art. 2952 del Codice civile].

Gli interventi di assistenza devono essere di norma disposti direttamente dalla *Struttura Organizzativa*, ovvero essere da questa espressamente autorizzati, **pena la decadenza del diritto alla prestazione di assistenza**.

La *Compagnia* ha facoltà di richiedere, ai fini liquidativi, ulteriore documentazione rispetto a quella contrattualmente prevista e non perde il diritto di far valere, in qualunque momento ed in ogni caso, eventuali eccezioni anche se abbia iniziato la liquidazione delle prestazioni.





NORME DEL CODICE CIVILE RICHIAMATE NELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

CODICE CIVILE

NUMERO E TESTO ARTICOLI RICHIAMATI:	DOVE:
<p>Art. 1292 L'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori.</p>	<ul style="list-style-type: none">• COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO LE ALTRE LIMITAZIONI DI COPERTURA○ SEZIONE TUTELA LEGALE
<p>Art. 1891 Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo. All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.</p>	<ul style="list-style-type: none">• NORME COMUNI
<p>Art. 1892 Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.</p>	<ul style="list-style-type: none">• NORME COMUNI



<p>Art. 1893</p> <p>Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.</p> <p>Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.</p>	<p>• NORME COMUNI</p>
<p>Art. 1894</p> <p>Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.</p>	<p>• NORME COMUNI</p>
<p>Art. 1897</p> <p>Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.</p> <p>La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.</p>	<p>• NORME COMUNI</p>
<p>Art. 1898</p> <p>Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio. Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso. Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.</p>	<p>• NORME COMUNI</p>
<p>Art. 1901</p> <p>Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.</p>	<p>• NORME COMUNI</p>
<p>Art. 1910</p> <p>Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.</p> <p>Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.</p> <p>L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.</p>	<p>• NORME COMUNI</p>



<p>Art. 1913</p> <p>L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.</p> <p>Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • COSA FARE IN CASO DI SINISTRO: <ul style="list-style-type: none"> ○ SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AL FABBRICATO
<p>Art. 1914</p> <p>L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.</p> <p>Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.</p> <p>L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.</p> <p>L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.</p> <p>L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • COSA FARE IN CASO DI SINISTRO: <ul style="list-style-type: none"> ○ SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AL FABBRICATO
<p>Art. 1915</p> <p>L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • COSA FARE IN CASO DI SINISTRO: <ul style="list-style-type: none"> ○ SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AL FABBRICATO
<p>Art. 1916</p> <p>L'assicurato che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • NORME COMUNI
<p>Art. 1917</p> <p>Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi. L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede. Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AL FABBRICATO
<p>Art. 2135</p> <p>È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.</p> <p>Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.</p> <p>Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo</p>	<ul style="list-style-type: none"> • GLOSSARIO



<p>o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.</p>	
<p>Art. 2952 Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto. La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.</p>	<p>• COSA FARE IN CASO DI SINISTRO:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ SEZIONE ASSISTENZA

CODICE PENALE

NUMERO E TESTO ARTICOLI RICHIAMATI:	DOVE:
<p>Art. 624 Chiunque s'impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da centocinquantaquattro euro a cinquecentosedici euro. Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, n. 7 e 625.</p>	<p>• GLOSSARIO</p>
<p>Art. 628 Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500. Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità. La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 2.000 a euro 4.000: 1) se la violenza o minaccia è commessa con armi [585], o da persona travisata, o da più persone riunite; 2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato d'incapacità di volere o di agire; 3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416 bis; 3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 624 bis o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa; 3-ter) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto; 3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro; 3-quinquies) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne. Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'art. 61, la pena è della reclusione da sette a venti anni, e della multa da euro 2.500 euro a euro 4.000. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.</p>	<p>• GLOSSARIO</p>



Art. 629

Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000. La pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

• **GLOSSARIO**





ELENCO ATTIVITÀ ASSICURABILI



Qui di seguito è riportato l'elenco di dettaglio delle attività per le quali la polizza **ChiarIncendio per l'impresa a premio annuo** può essere stipulata.



Nell'apposita colonna denominata "**Specificità**" sono indicati alcuni elementi distintivi dell'attività e alcuni elementi dell'operatività delle sezioni di polizza.

Alcune attività sono evidenziate con lo sfondo grigio: si tratta di attività che per le loro caratteristiche e specificità necessitano di maggiori approfondimenti e per le quali la Compagnia può richiedere informazioni aggiuntive per una corretta valutazione del rischio.

ELENCO ALFABETICO DELLE ATTIVITÀ ASSICURABILI

SETTORE COMMERCIO - ARTIGIANATO / INDUSTRIA

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	SPECIFICITÀ	COD.
A		
Abbigliamento, confezioni in genere, maglierie	comprese pellicce e articoli in pelle	001
Abbigliamento, confezioni in genere, maglierie	escluso pellicce e articoli in pelle	002
Accessori e ricambi auto, natanti, motocicli	compresi autoradio e pneumatici	003
Accessori e ricambi auto, natanti, motocicli	esclusi autoradio e pneumatici	004
Acquari, compresi ricambi, accessori e mangimi ittici		005
Acque minerali, naturali, sciroppi, bevande anche alcoliche		006
Acque minerali, naturali, sciroppi, bevande non alcoliche		007
Affettatrici, bilance, coltelleria	compresa argenteria	008
Affettatrici, bilance, coltelleria	esclusa argenteria	009
Agricoltura (attrezzi e prodotti per)		010



Alimentari in genere		011
Animali vivi		012
Antichità, antiquariato		013
Argenterie e articoli di argento		014
Armi e munizioni		015
Articoli "fai da te"		016
Articoli da viaggio, pelletterie, borse, guanti		017
Articoli fotografici ed ottici		018
Articoli medicali, igienico-sanitari, ortopedici		019
Articoli per animali		020
Articoli per fumatori	escluso tabacco e oggetti preziosi	021
Articoli per giardinaggio ed agricoltura		022
Articoli per l'infanzia		023
Articoli religiosi e funerari	compresi argenteria e preziosi	024
Articoli religiosi e funerari	esclusi argenteria e preziosi	025
Articoli sportivi e da campeggio	escluso abbigliamento	026
Articoli sportivi, compreso abbigliamento		027
Articoli tecnici e scientifici	compresi elettronica ed audiovisivi	028
Articoli tecnici e scientifici	esclusa elettronica ed audiovisivi	029
Artigianato tipico		030
Arredamento in genere per la casa		031
Arredamento e componenti per il bagno		032
Arredamento per la cucina		033
Autosalone, concessionario, senza officine (escluse autorimesse	034
Autorimessa		035
Autoriparatore		036
DESCRIZIONE ATTIVITÀ		COD.
B		
Bar		037
Bar, birrerie, ristoranti, paninoteche, pizzerie, tavole calde, rosticcerie		038
Bar, tabacchi, articoli per fumatori e ricevitoria		039
Barbieri, parrucchieri da uomo		040
Barche, battelli, motoscafi, gommoni e relativi accessori (con officina)		041
Barche, battelli, motoscafi, gommoni e relativi accessori (senza officina)		042
Bazar ed empori	compresi oggetti e metalli preziosi	043
Bazar ed empori	escluso oggetti e metalli preziosi	044

Berretti e cappelli		045
Biancheria intima, accessori per l'abbigliamento, maglieria	esclusi articoli in pelle	046
Biciclette, motocicli, ciclomotori e ricambi (con officina)		047
Biciclette, motocicli, ciclomotori e ricambi (senza officina)		048
Bigiotteria e chincaglieria		049
Bomboniere	compresi oggetti argento e preziosi	050
Bomboniere	esclusi oggetti argento e preziosi	051
Borse e borsette		052
Bottiglieria		053
Bricolage		054
Bronzi ed ottoni		055
DESCRIZIONE ATTIVITÀ		COD.
C		
Caffè crudo e/o torrefatto		056
Calzature		057
Calze e cravatte		058
Calzolai		059
Campers, motorhome e roulotte		060
Carni insaccate		061
Carrozzeria per auto-motoveicoli		062
Carte da parati anche in plastica e/o tessuto		063
Cartoleria, cancelleria, cartoleria		064
Casalinghi, elettrodomestici, ceramiche, maioliche, terrecotte		065
Casseforti, armadi corazzati, impianti di allarme e antifurto-antintrusione		066
Ceramiche, maioliche e porcellane		067
Ciclomotori e motocicli		068
Colori, coloranti, smalti, vernici ed accessori		069
Combustibili	escluso gas	070
Confetteria		071
Coperte, copriletti, trapunte, biancheria per la casa		072
Copisteria, fotocopie		073
Coppe, medaglie, trofei	compresi metalli preziosi	074
Coppe, medaglie, trofei	esclusi metalli preziosi	075
Corde, cordaggi, funi, reti, sacchi, sacchetti in genere		076
Cornici, compresi quadri, stampe e litografie non di valore artistico		077
Cosmetici, prodotti di bellezza		078

Cravatte, calze, accessori per l'abbigliamento	esclusi articoli in pelle	079
Cremerie, gelaterie		080
Cristalli, specchi, vetri, lastre		081
DESCRIZIONE ATTIVITÀ		COD.
D		
Detersivi e detersivi - prodotti per la pulizia e l'igiene della casa		082
Dolciumi		083
Drogheria e coloniali		084
DESCRIZIONE ATTIVITÀ		COD.
E		
Edicola (rivendita di giornali e riviste)		085
Edilizia (materiali ed attrezzature)		086
Edizioni musicali (dischi, cd, spartiti, ecc.), videoteche e strumenti musicali		087
Elettrauto		088
Elettricità (articoli per), cavi, conduttori, quadri elettrici e accessori		089
Elettrodomestici		090
Elettrodomestici ed elettronica, audiovisivi, computer, telefonia mobile e simili, loro componenti e accessori		091
Enoteca		092
Erboristeria		093
Estetista, Salone di bellezza, Solarium		094
DESCRIZIONE ATTIVITÀ		COD.
F		
Fabbro, lavorazione di metalli in genere		095
Falegnameria, lavorazione del legno		096
Farmaceutici (deposito)		097
Farmacia		098
Ferramenta		099
Filatelia e numismatica		100
Fiori e piante naturali e artificiali		101
Fiori e piante (manutenzione)		102
Foderami		103
Formaggi		104
Fotottica (sviluppo e stampa), copisteria e fotocopie		105
Fotottica, compresi componenti e accessori		106
Frutta, verdura, ortaggi (freschi e/o conservati)		107
DESCRIZIONE ATTIVITÀ		COD.

G	
Galleria d'arte	108
Giardinaggio (articoli per)	109
Giocattoli e modellismo	compresi giocattoli elettronici 110
Giocattoli e modellismo	esclusi giocattoli elettronici 111
Giornali, riviste e libri	112
DESCRIZIONE ATTIVITÀ	COD.
I	
Idraulica, idrotermosanitari e condizionamento con installazione e manutenzione.	113
Idraulica, idrotermosanitari e condizionamento senza installazione e manutenzione.	114
Insegne, cartelli, manifesti, targhe e simili	115
DESCRIZIONE ATTIVITÀ	COD.
L	
Lampade, lampadari ed accessori	116
Lane e filati in genere	117
Latte, latticini e burro	esclusi depositi di formaggi duri 118
Lavanderia, tintoria e stireria industriale	119
Lavanderia, tintoria e stireria non industriale	120
Lavasecco, tintoria	121
Legname, compensati, truciolati, panforti, laminati plastici	122
Libreria	123
Liquori, vini, spiriti, spumanti	124
DESCRIZIONE ATTIVITÀ	COD.
M	
Macchinari e impianti industriali (installazione e manutenzione)	125
Macchine agricole, edili, stradali, industriali	escluse macchine elettroniche) 126
Macchine per cucire e/o maglieria	127
Macchine per ufficio	128
Macelleria, polleria e cacciagione	129
Maioliche, ceramiche e piastrelle	130
Mangimi, sementi, articoli per giardinaggio	131
Marmi ed affini	132
Materassi, cuscini e reti	133
Materiali per edilizia, malte, cemento, mattonelle e piastrelle	134
Merceria, merletti, pizzi, passamanerie	compreso abbigliamento 135
Merceria, merletti, pizzi, passamanerie	escluso abbigliamento 136

ELENCO ATTIVITÀ ASSICURABILI

Minimarket, self-service, cash and carry		137
Mobili in genere, divani, poltrone	escluso antiquariato	138
Mobili in metallo		139
Moquettes, linoleum, parquet	esclusa installazione	140
Motocicli		141
Motori in genere	compresi fuoribordo	142
Motoscafi		143
DESCRIZIONE ATTIVITÀ		COD.
O		
Odontotecnico (laboratorio di)		144
Officina meccanica per veicoli		145
Oli alimentari		146
Onoranze funebri		147
Orologi da tavolo e da muro	compresi orologi di antiquariato e preziosi	148
Orologi da tavolo e da muro	escluso antiquariato e preziosi	149
Ottica		150
DESCRIZIONE ATTIVITÀ		COD.
P		
Palestra		151
Pavimenti in legno		152
Panetteria, pasticceria, confetteria (con forno)		153
Panetteria, pasticceria, confetteria (senza forno)		154
Pasticceria		155
Parrucche e posticci		156
Parrucchiere per uomo e donna		157
Paste alimentari		158
Pelletteria		159
Pelli e pellami conciati	comprese pellicce	160
Pelli e pellami conciati	escluse pellicce	161
Peltro		162
Penne automatiche, a sfera, stilografiche	compresi metalli preziosi)	163
Penne automatiche, a sfera, stilografiche	esclusi metalli preziosi)	164
Pescheria		165
Pietre, marmi		166
Pigmenti		167
Pizzeria		168
Pneumatici (vendita, manutenzione e sostituzione)		169



Porcellane		170
Prefabbricati e manufatti per l'edilizia con impiego di materiali combustibili		171
Prefabbricati e manufatti per l'edilizia senza impiego di materiali combustibili		172
Profumeria e cosmetici compresa bigiotteria		173
Pulizia, sanificazione, spurghi, disinfestazione		174
DESCRIZIONE ATTIVITÀ		COD.
R		
Ristorante		175
Rosticceria, cibi da asporto		176
DESCRIZIONE ATTIVITÀ		COD.
S		
Salumeria, gastronomia, carni essiccate		177
Sartoria		178
Serramenti (porte, finestre e simili) ed infissi in genere		179
Smalti, vernici, anche a base infiammabile		180
Stampe, quadri, litografie e libri antichi		181
Stamperia di tessuti		182
Stoffe per abbigliamento e/o arredamento		183
Strumenti musicali		184
Supermercato non in centri commerciali	esclusi ipermercati	185
DESCRIZIONE ATTIVITÀ		COD.
T		
Tabacchi, articoli per fumatori e ricevitoria		186
Tappeti ed arazzi	esclusa gommaspugna e plastica	187
Teleria		188
Tendaggi		189
Terrecotte		190
Tessuti bitumati, catramati, cerati e gommati		191
Tessuti, tappezzerie, stoffe, velluti per abbigliamento	escluse resine espanse, gommati	192
Tessuti, tappezzerie, stoffe, velluti per arredamento	escluse resine espanse, gommati	193
Timbri e targhe		194
Tintoria industriale		195
Tintoria, lavanderia e stireria		196
Tipografia, litografia, stampa		197
Toelettatura di animali		198
Torrefazione		199

Trattoria	200
DESCRIZIONE ATTIVITÀ	COD.
V	
Valigeria	201
Vetreria	202
Vimini	203

Fabbricato vuoto, in corso di costruzione e/o ristrutturazione	901
---	-----

SETTORE AGRICOLO

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	SPECIFICITÀ	COD.
Deposito di prodotti agricoli, materie prime, attrezzature e macchinari per l'agricoltura	escluse stalle e fienili	902

Fabbricato vuoto, in corso di costruzione e/o di ristrutturazione	901
--	-----



CONTATTI UTILI

Per informazioni in merito alla Polizza o per denunciare un sinistro riferito alle Sezioni Incendio e altri danni al Fabbricato, l'Assicurato deve contattare:

- **L'INTERMEDIARIO a cui è assegnata la polizza**
- **HELVETIA ITALIA ASSICURAZIONI S.P.A.**
 - Numero Verde: **800.909.650** (per le chiamate dall'Italia o da cellulare)
 - Telefono: **+ 39 02 5351.1** (per le chiamate dall'estero)
 - Indirizzo email per richiesta informazioni: infoclienti@helvetiaitalia.it
 - Indirizzo email per la denuncia dei sinistri: sinistri.convenzionibanche@helvetiaitalia.it
 - Indirizzo pec per la denuncia dei sinistri: helvetiaitalia@pec.helvetia.it

Per la denuncia di un sinistro riferito alla Sezione Tutela legale, l'Assicurato deve contattare

- **D.A.S. - Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.**
 - Numero verde: **800 21 23 23** dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00
 - Indirizzo email: sinistri@das.it

Per la richiesta di fornitura di una prestazione riferita alla Sezione Assistenza, l'Assicurato deve contattare:

- **Struttura organizzativa di INTER PARTNER ASSISTANCE SA – Rappresentanza Generale per l'Italia**
 - Numero verde per chiamate dall'Italia: **800 612 595**
 - Numero per chiamate dall'estero: **+39 06 42115763**
 - Fax al numero (nel caso sia impossibile telefonare): **06.474 07 42**



Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.
una Società del Gruppo Helvetia

Via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano

Tel. 02 5351 1

Fax 02 5351.829

www.helvetia.it

e-mail pec: helvetiaitalia@pec.helvetia.it

Capitale Sociale € 15.600.000 i.v.

N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano, C.F.02446390581 - R.E.A. n. 865966 e Partita I.V.A. 07530080154

Imp. Autor. all'eser. delle ass. e riass. con D. di ric. del M. Ind., Comm. ed Artig. del 20/06/1986 (G.U. n.148 del 28/06/1986) e successive autorizzazioni

Società con Unico Socio

Società soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 1.00062

Iscr. Albo Gruppi Ass. n°d'ord. 031